

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 208<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1964

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,  
indi del Vice Presidente SPATARO

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

###### Seguito della discussione:

« Disposizioni per il riordinamento delle  
strutture fondiari e per lo sviluppo della  
proprietà coltivatrice » (518):

* ANGELILLI . . . . .	Pag. 11087
BELLISARIO . . . . .	11056
BERA . . . . .	11074
CARELLI, <i>relatore</i> . . . . .	11050 e <i>passim</i>
* CARUSO . . . . .	11064 e <i>passim</i>
CATTANI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agri-</i> <i>coltura e le foreste</i> . . . . .	11086, 11087, 11103
* CIPOLLA . . . . .	11060 e <i>passim</i>
COMPAGNONI . . . . .	11102
CONTE . . . . .	11049 e <i>passim</i>
DE LUCA Luca . . . . .	11096
* DI PRISCO . . . . .	11057 e <i>passim</i>
DI ROCCO . . . . .	11052
FARNETI ARIELLA . . . . .	11068, 11069
FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura</i> <i>e delle foreste</i> . . . . .	11052 e <i>passim</i>
FORTUNATI . . . . .	11068
GOMEZ D'AYALA . . . . .	11050 e <i>passim</i>
GRAMEGNA . . . . .	11094
GRIMALDI . . . . .	11050 e <i>passim</i>
PUGLIESE . . . . .	11053

SAMARITANI . . . . .	Pag. 11072, 11092, 11093
SANTARELLI . . . . .	11069
SCARPINO . . . . .	11053
TORTORA . . . . .	11051, 11091, 11092
TRABUCCHI . . . . .	11099
TRAINA . . . . .	11075, 11086, 11087
TRIMARCHI . . . . .	11057 e <i>passim</i>
VALSECCHI Pasquale . . . . .	11088
VERONESI . . . . .	11049, 11094, 11096
Votazione a scrutinio segreto . . . . .	11057, 11058
Votazione per appello nominale . . . . .	11103, 11104

##### INTERPELLANZE

Annunzio . . . . .	11105
--------------------	-------

##### INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . .	11106
--------------------	-------

##### PER GLI INCIDENTI VERIFICATISI DURANTE UNA MANIFESTAZIONE INDETTATA DALLA SEZIONE ROMANA DELL'ADESSPI

PRESIDENTE . . . . .	11105
GRANATA . . . . .	11104

N. B. — L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.



## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**Z A N N I N I ,** *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiarie e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (518)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiarie e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice ».

Ricordo che nella seduta di stamane è stato accantonato l'emendamento aggiuntivo proposto dopo il primo comma dell'articolo 3 dai senatori Gomez D'Ayala, Conte ed altri, al fine di concordare una nuova formulazione. Comunico che il gruppo ristretto di senatori appositamente costituito, con la partecipazione del Presidente della Commissione e del relatore, ha proposto d'inserire nel disegno di legge un articolo 3-bis.

Se ne dia lettura.

**N E N N I G I U L I A N A ,** *Segretaria:*

Art. 3 bis

Una Commissione provinciale — composta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dal Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, dal Capo dell'Ufficio tecnico erariale e da un rappresentante dell'ente di sviluppo competente per ter-

ritorio o del Comitato regionale per l'agricoltura di cui alla legge 2 giugno 1961, numero 454 — indica periodicamente, con riferimento a zone aventi caratteristiche agro-economiche omogenee o simili, i valori fondiari medi riferiti ad unità di superficie ed a tipi di coltura, secondo apposito schema predisposto dall'Ispettorato agrario com-  
partimentale competente per territorio.

Il giudizio di congruità, previsto dal precedente articolo 3, viene formulato tenendo conto dei suindicati valori ed in relazione agli specifici elementi strutturali e produttivi che configurano i singoli fondi.

**V E R O N E S I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**V E R O N E S I .** Per quanto ci riguarda, noi liberali esprimiamo parere contrario, in quanto riteniamo che questa sia una bardatura inutile, complicata, e anche poco riguardosa nei confronti degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura che fino ad oggi hanno svolto il loro compito degnamente sotto ogni aspetto, senza il bisogno di tutte queste ulteriori complicazioni.

**C O N T E .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**C O N T E .** Vorrei fare una breve dichiarazione. A dire il vero, signor Presidente, l'emendamento di cui lei testè ha dato lettura non ci soddisfa gran che, perchè presenta delle lacune e lascia molte cose nell'indeterminatezza.

Riteniamo che rispetto alla formula della legge, che lascia tutto all'arbitrio e alle possibilità dell'Ispettorato agrario, questa Commissione che viene proposta possa essere, in certa qual maniera, una remora; però non ci soddisfa il fatto che da questa Com-

missione siano stabiliti solo dei valori medi. Ci asterremo pertanto dal votare la proposta contenuta nel suddetto emendamento, ritenendola insufficiente, e insistiamo anche per la votazione del nostro emendamento.

G O M E Z D' A Y A L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G O M E Z D' A Y A L A . Sono d'accordo con quanto ha detto il collega Conte; vorrei aggiungere un breve chiarimento. L'obiettivo che tutti abbiamo dichiarato di proporci era di trovare un mezzo attraverso il quale impedire la lievitazione dei prezzi nel mercato fondiario. Ora, con la determinazione di valori medi, sulla base dei quali i periti chiamati a fissare il prezzo congruo per i singoli terreni dovranno poi procedere alle loro valutazioni, non si stabilisce quel limite massimo (e ciò indipendentemente da altre considerazioni che svolgeremo successivamente, nella sede opportuna), cioè non si stabilisce quella demarcazione al di là della quale un prezzo può esser considerato speculativo.

L'emendamento da noi proposto ha pertanto ancora una sua funzione. Con tale emendamento noi suggeriamo di affidare ad una Commissione, nella quale siano rappresentate le parti interessate alla contrattazione, il compito di determinare siffatto limite. La Commissione incaricata di questo compito diventerebbe la sede della contrattazione. Non si può dire che questa proposta sia astratta e non realizzabile; abbiamo l'esperienza concreta, infatti, delle Commissioni tecniche provinciali per l'equo affitto, che hanno il compito di determinare i limiti massimi dei canoni di affitto dei fondi rustici. In questa Commissione le parti si incontrano e discutono per la definizione di tale limite massimo.

Insistiamo, per tali motivi, sul nostro emendamento, precisando per altro che insieme alla maggioranza (se i colleghi fossero d'accordo) potremmo esaminare e concordare l'opportunità di integrare la Commissione tecnica provinciale, oltre che con i

rappresentanti dei mezzadri e dei concedenti a mezzadria, anche coi rappresentanti di quegli uffici tecnici che possono portare un contributo utile alla determinazione di questa tabella dei valori fondiari.

In accordo con il collega Conte, dunque, dichiaro d'insistere perchè sia messo ai voti il nostro emendamento, invitando i colleghi della maggioranza ad esprimere la loro opinione sulla proposta modifica del nostro emendamento nel senso sopra esposto.

G R I M A L D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R I M A L D I . Il testo elaborato dal gruppo ristretto non soddisfa, senza dubbio, la nostra parte. Desidero altresì precisare che è inutile rinviare un argomento all'esame della Commissione se, come è successo ieri sera e oggi, si torna in Aula senza che nessuna delle parti abbia modificato la propria posizione.

Mi oppongo comunque in maniera esplicita all'emendamento proposto da parte comunista, dichiarando che la mia parte si asterrà dal votare l'emendamento concordato in sede di Commissione ristretta, perchè lo ritiene superfluo, in quanto la struttura prevista nel disegno di legge è cautelativa *ad abundantiam* rispetto ai diritti e ai doveri di ciascuna parte e rispetto agli interessi superiori dello Stato.

C A R E L L I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I , *relatore*. Onorevoli colleghi ed amici, noi ci siamo riuniti nella speranza di venire incontro anche alle vostre istanze...

G R I M A L D I . Solo a « quelle » istanze.

C A R E L L I , *relatore*. Ci siamo riuniti per poter discutere ed uscire dalle nostre trincee per avvicinarci a voi; anche voi

dovevate uscire dalle vostre trincee... (*Proteste dall'estrema sinistra. Commenti dal centro e dal centro-destra*).

G R I M A L D I . Illuso!

P U G L I E S E . È tempo perduto.

C A R E L L I , *relatore*. Non è tempo perduto. Ora, il fatto che voi ritorniate sulle vostre antiche posizioni pone noi in una condizione di difetto; vi renderete conto di questo. Noi dovremmo (non è un ricatto, ma è una logica conseguenza) ritirare lo emendamento formulato dal gruppo ristretto perchè dovremmo anche noi ripiegare sulle nostre vecchie posizioni.

Stando così le cose, io vi invito a riesaminare la vostra posizione e ad approvare il testo che abbiamo discusso, facendo presente al collega Gomez D'Ayala che stabilire nella norma legislativa il massimo del valore di un fondo costituisce veramente un pericolo gravissimo ai fini di una lievitazione dei prezzi, che noi temevamo e temiamo. (*Proteste dall'estrema sinistra*). Dobbiamo invece mantenere una linea media che rappresenti, come giustamente diceva il Ministro, un parametro intorno al quale la Commissione, attraverso detrazioni ed aggiunte, potrà effettuare le modifiche che riterrà opportune in seguito all'inevitabile differenziazione delle zone, dei poteri e delle situazioni.

Pertanto, onorevoli colleghi, io vi prego di voler riesaminare la nostra posizione e di dirci come ci dovremmo comportare.

G O M E Z D ' A Y A L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G O M E Z D ' A Y A L A . Il senatore Carelli non ha risposto a una proposta fondamentale. (*Vivaci proteste dal centro. Richiami del Presidente*). Siccome si è parlato di trincee e di avvicinamento, io debbo dire che noi abbiamo formulato una proposta che teneva conto di certe esigenze sottolineate dal collega Carelli e dall'ono-

revole Ministro; ebbene, su questo punto non abbiamo avuto risposta.

Allora, se si deve parlare di trincee e di avvicinamento, noi dobbiamo dire che voi siete attestati in una posizione così ferma che evidentemente tende a stabilire un limite insuperabile; vedremo a breve scadenza che probabilmente questa posizione tende proprio ad introdurre ancora una volta un elemento di inganno.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento proposto dai senatori Gomez D'Ayala, Conte, Compagnoni ed altri, tendente ad inserire dopo il primo comma dell'articolo 3 il seguente:

« Ai fini di cui al comma precedente le Commissioni tecniche provinciali istituite con la legge 12 giugno 1962, n. 567, integrate con due rappresentanti dei concedenti di fondi rustici a mezzadria, colonia e compartecipazione, e due rappresentanti dei mezzadri coloni compartecipanti, determineranno annualmente sulla base dei canoni dell'equo affitto per le singole qualità dei terreni, e per le diverse zone agrarie, il limite massimo entro il quale il prezzo dei terreni potrà essere giudicato congruo ».

Tale emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 3-bis proposto dalla Commissione.

*Voce dal centro-destra.* Ma non è stato ritirato?

T O R T O R A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O R T O R A . Qui non facciamo politica per far dispetto a qualcuno o per far piacere a qualcuno. Il Governo ha assunto un atteggiamento responsabile in rapporto a determinate preoccupazioni e in ordine a possibili speculazioni. Ora perchè, se prima

si faceva considerare che potevano farsi delle speculazioni, adesso questo argomento decade semplicemente perchè i comunisti hanno assunto un particolare atteggiamento? L'atteggiamento del Governo in proposito è stato responsabile, per cui propongo il mantenimento e la votazione di questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto allora ai voti l'articolo 3-bis, originariamente proposto dal Governo e rielaborato poi dal gruppo ristretto di senatori appositamente costituito. Se ne dia nuovamente lettura.

**NENNI GIULIANA, Segretaria:**

*Art. 3-bis.*

Una Commissione provinciale — composta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dal Capo dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste, dal Capo dell'Ufficio tecnico erariale e da un rappresentante dell'ente di sviluppo competente per territorio o del Comitato regionale per l'agricoltura di cui alla legge 2 giugno 1961, numero 454 — indica periodicamente, con riferimento a zone aventi caratteristiche agro-economiche omogenee o similari, i valori fondiari medi riferiti ad unità di superficie ed a tipi di coltura, secondo apposito schema predisposto dall'Ispettorato agrario dipartimentale competente per territorio.

Il giudizio di congruità, previsto dal precedente articolo 3, viene formulato tenendo conto dei suindicati valori ed in relazione agli specifici elementi strutturali e produttivi che configurano i singoli fondi.

**PRESIDENTE.** Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

L'emendamento presentato dai senatori Cipolla, Caruso ed altri tendente a sopprimere nel secondo comma dell'articolo 3 le parole: « ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura » è pertanto precluso.

Ricordo che nella seduta di stamani era stato accantonato anche l'emendamento dei senatori Caruso, Gomez D'Ayala e Luca De Luca tendente a sopprimere il terzo comma dell'articolo 3.

Invito la Commissione a dichiarare se si è pervenuti ad un accordo su tale emendamento.

**D I R O C C O.** La Commissione è contraria all'emendamento.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Sono contrario, onorevole Presidente.

**PRESIDENTE.** Metto allora ai voti il terzo comma dell'articolo 3, con l'intesa che, se esso sarà approvato, si intenderà respinto l'emendamento soppressivo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

I senatori Conte, Carucci ed altri hanno proposto il seguente emendamento, già presentato e poi ritirato dai senatori Pasquale Valsecchi, Coppo e Bellisario:

*« Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

*" Laddove operano o saranno chiamati ad operare per competenza territoriale gli enti di sviluppo agricolo, l'assistenza e l'espletamento delle pratiche e degli atti per la concessione dei mutui secondo quanto previsto dal presente articolo vengono affidati agli enti di sviluppo stessi. Gli Ispettorati agrari, secondo le competenze per valore di cui al comma quarto del presente articolo, apporranno il loro visto " ».*

Il senatore Conte ha facoltà di svolgerlo.

**C O N T E.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, evidentemente il senatore Valsecchi aveva presentato questo emendamento facendosi eco delle richieste dei sindacati, e in particolare di uno

dei sindacati, quello della CISL, che condivide queste posizioni. Dopo che il senatore Valsecchi ha ritirato l'emendamento, poichè la posizione espressa nell'emendamento, che è quella di una delle più importanti centrali sindacali che operino in Italia, non ha trovato difensori tra i banchi della maggioranza, tra i banchi della Democrazia cristiana, cui pure appartengono i dirigenti massimi di quella organizzazione sindacale, abbiamo ritenuto, per dare una soddisfazione ai lavoratori cattolici aderenti a quel sindacato, di ripresentare noi stessi questo emendamento: emendamento che indubbiamente rappresenta una linea più arretrata rispetto all'emendamento che era stato presentato, e che stamattina non è stato approvato, dal senatore Caruso, ma che in ogni caso tende a dare un certo rilievo ed una certa funzione a quegli enti di sviluppo per i quali tutto il mondo del lavoro in Italia si batte, poichè vuol vederli vivi ed operanti e non, come sono adesso, ridotti a dei carrozzoni che non hanno nessun significato nè politico nè economico nè funzionale.

PUGLIESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIESE. Come i colleghi sanno, i compiti degli enti di sviluppo nei confronti di questa legge sono ben determinati dal titolo secondo agli articoli 10 e 11, e riguardano l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie da cedere immediatamente in proprietà a coltivatori diretti previa formazione di efficienti unità produttive. Noi non riteniamo accettabile la proposta di emendamento già dei senatori Valsecchi, Coppo e Bellisario e fatta propria dal collega Conte. Nel testo della Commissione è detto: « Gli enti di sviluppo sono autorizzati ad intervenire, su richiesta degli interessati, per facilitare l'espletamento delle procedure di cui agli articoli precedenti ». Con l'emendamento proposto si vorrebbe che gli enti di sviluppo intervenissero anche se non richiesti, cioè anche contro la volontà degli interessati, a prestare un'opera di assistenza e

di interessamento che l'interessato non sente nè la necessità nè il bisogno di chiedere.

Si chiede, pertanto, che l'emendamento venga respinto perchè dannoso proprio agli enti di sviluppo che si vedrebbero nominati avvocati d'ufficio probabilmente non graditi. Quanto ai lavoratori cattolici, essi sanno chi li difende e chi li ostacola.

SCARPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, le dichiarazioni testè fatte dal senatore Pugliese e quanto l'onorevole Ministro ha detto in ordine agli enti di sviluppo e alle loro funzioni fanno nascere in me la preoccupazione che già nella presente legge, negli articoli nei quali si fa riferimento agli enti di sviluppo, si prefigurino una caratterizzazione abbastanza precisa di quelle che dovranno essere le funzioni degli enti di sviluppo medesimi. E quanto affermo è comprovato anche dall'ultimo comma dell'articolo 3 il quale recita che gli enti di sviluppo sono autorizzati a intervenire per facilitare l'espletamento delle procedure di cui agli articoli precedenti.

A me pare fin troppo chiaro che i compiti demandati agli enti di sviluppo non sono più nemmeno tutti quelli previsti dalla legge delega del « Piano verde » alla quale dovevano seguire i decreti delimitanti le zone di intervento degli enti di sviluppo, decreti che a tutt'oggi mancano. E se i decreti mancano è perchè si pensa già da parte governativa di privare gli enti di sviluppo di ogni azione autonoma e della loro necessaria natura democratica, per tenerli appunto sganciati dalla programmazione regionale, e non solo agricola, ma anche industriale e turistica.

I compiti affidati agli enti di sviluppo per un'ordinata programmazione economica regionale, zonale, alla stregua di quanto si propone nel disegno di legge presentato dai deputati dell'organizzazione sindacale della CISL, devono apparire agli occhi dei governanti veramente rivoluzionari, se già sulla funzione burocratica di tali enti pose l'accento l'onorevole Moro nell'esposizione pro-

grammatica del dicembre 1963 parlando degli enti che avrebbero dovuto intervenire nelle procedure relative ai mutui quarantennali.

Qui in Aula stamattina abbiamo assistito, direi, ad un rientro quasi veloce, per una audacia non consentita dalla maggioranza governativa, da parte del senatore Valsecchi, che rappresenta l'organizzazione della CISL, il quale ha ritirato un emendamento che ha attinenza con la materia di cui ci stiamo occupando. Vi è, nel Governo di centro-sinistra, la volontà di utilizzare strumenti governativi di natura centrista e organismi burocratici, ai quali il Ministro si richiama per portare avanti quella linea di politica agraria che salvaguardi sempre le aziende capitalistiche, indicate come modelli di agricoltura dinamica sia dal relatore di maggioranza che dal Ministro. Queste aziende hanno già beneficiato abbondantemente dei mezzi forniti dallo Stato, mezzi il cui impiego non ha dato, tra l'altro, i frutti sperati, come è stato più volte lamentato alla televisione da membri del Governo e dallo stesso Ministro dell'agricoltura.

C'è insomma la volontà ostinata di rifiutare le indicazioni scaturite dai dibattiti della Conferenza dell'agricoltura, per seguire invece la tendenza alla consunzione degli enti di sviluppo, non graditi all'onorevole Bonomi che si è affrettato a parlare di essi come di dannosi carrozzoni, con questo ammettendo e ribadendo apertamente che il vero compito, di far progredire le campagne — e perciò un'alta funzione sociale — spetta alla Federconsorzi, la quale dovrebbe avere nell'agricoltura addirittura un ruolo prioritario perchè salvaguarda gli interessi prioritari degli agricoltori privati, interessi che, come tutti sappiamo, sono sempre guidati dal massimo profitto. Con la presente legge, come è stato dimostrato dai colleghi della mia parte, gli agrari avranno altri « succosi compensi » che si aggiungeranno — come è dimostrato dalla riluttanza o addirittura dall'avversione ad accettare un emendamento che può dare un minimo di contenuto autonomo a quegli enti di sviluppo di cui dovremo occuparci in seguito — alle attuali posizioni di rendita o di privilegio loro e dei

terrieri. Costoro infine, anche per bocca dei liberali, pretendono la subordinazione della produzione agricola alle esigenze dell'azienda agraria e non alle esigenze degli interessi nazionali. Che il Governo segua la tendenza, come ho detto, alla consunzione degli enti di sviluppo lo dimostra la sua indifferenza, e quella dei rappresentanti dell'organizzazione « cislina » che sono in questa Aula, verso lo sciopero nazionale indetto dal personale dipendente dagli enti di sviluppo. Lo dimostra il fatto che non si intende accogliere le proteste e le indicazioni come quelle contenute nel manifesto della CISL calabrese, in cui si accusa il Presidente dell'ente di riforma di essere un burocrate messo lì a distorcere la funzione pilota che l'ente di riforma, come ente di sviluppo, dovrebbe assolvere in Calabria. Di queste cose avremmo voluto sentir parlare l'onorevole Pugliese, che si è preoccupato solo di dichiarare il suo no a questo pur timido emendamento.

È evidente che, accanto alle rivendicazioni economiche che pongono i dipendenti dell'ente, c'è anche la coscienza dei compiti regionali che gli enti di sviluppo debbono assumere. È per questo che noi intendiamo modificare la presente legge, reagendo a questa tendenza che va contro la democratizzazione degli enti di sviluppo, ai quali bisogna pur dare una struttura, una competenza regionale e poteri effettivi di intervento nelle strutture fondiarie, agrarie e di mercato. Questi enti debbono diventare gli organi della programmazione economica regionale dando voce e peso nelle scelte ai contadini; ma di questo la maggioranza di centro-sinistra non si preoccupa e respinge le proposte di emendamento a favore di chi lavora la terra.

È soprattutto nell'interesse dei contadini evitare che gli enti di sviluppo assumano fin d'ora caratteristiche burocratiche e vengano svuotati e ridotti a raccogliere, come è stato detto questa mattina, le domande e a raccomandarle all'organo competente: è necessario che essi abbiano poteri di esproprio per avviare appunto un programma di riorganizzazione agricola, quel programma che non si ottiene con la presente legge, specie nelle regioni meridionali, dove le condi-



zioni particolarmente gravi di depressione economica postulano immediati interventi che, attraverso enti di sviluppo democratici, avviino un effettivo progresso e liberino soprattutto milioni di contadini dalla soggezione, aumentando i redditi di lavoro e incidendo nelle vecchie strutture fondiari che nemmeno la Cassa per la formazione della proprietà contadina ha contribuito a rinnovare. Queste vecchie strutture fondiari sono state lasciate intatte dalla Cassa, la quale ha invece alimentato la rendita e il privilegio con acquisti di terreni marginali, frange di pianura, terreni di montagna, dove la rendita differenziale è la più bassa.

Quindi anche la Cassa per la formazione della proprietà contadina, autorizzata a disporre finanziamenti a favore degli enti di sviluppo, ci ricorda che, mantenendo in vita vecchi meccanismi legislativi, la funzione degli enti di sviluppo, quali si prefigura in questa legge, non sarà diversa dalla funzione assolta fino ad oggi dalla Cassa.

La Cassa ha favorito sempre la volontà dei proprietari di liberarsi dei terreni marginali e il suo obiettivo di aiutare la proprietà contadina non è stato realizzato che in misura assai scarsa. Sostanzialmente l'intervento della Cassa non ha cambiato nulla e non ha operato nel senso di un mutamento radicale delle vecchie strutture agrarie, tanto è vero che l'azienda proprietaria contadina non si è estesa; anzi proprio nel Mezzogiorno, dove tale tipo di conduzione doveva diffondersi, la politica agraria di 18 anni dei vari Governi democristiani, dopo che miliardi e miliardi sono stati spesi, ha registrato risultati fallimentari e guasti forse irreparabili nello stesso tessuto sociale contadino. A testimonianza di questo sta l'esodo dai campi che non ha migliorato le condizioni generali dell'economia agricola.

I contadini meridionali hanno maggiormente pagato con l'emigrazione, con l'abbandono delle terre loro assegnate, la mancata volontà politica dei Governi di ieri e di oggi di avviare un vero processo di riforma agraria che vedesse i contadini soggetti e non oggetti dell'agricoltura italiana. I contadini sono stati dissanguati prima dall'ingordigia padronale e poi dai vizi di attuazio-

ne della legge-stralcio di riforma, che li ha privati dell'assistenza finanziaria e tecnica, dopo aver dato loro le peggiori terre.

Secondo me non è più tollerabile, onorevoli colleghi, anche alla luce dei dati contenuti nella relazione della Corte dei conti relativa alla gestione degli enti di riforma, che organismi nuovi e rinnovatori, quali debbono essere gli enti di sviluppo, siano dominati, secondo quanto si prefigura nella legge al nostro esame, dalla burocrazia e dalla politica e soffocati dalle bardature che difendono gli agrari: la Federconsorzi, i consorzi agrari, i consorzi di bonifica. Tutti questi enti che agiscono in ordine sparso, e spesso contrastanti tra di loro, debbono essere unificati nell'ente di sviluppo.

L'onorevole Ministro in quest'Aula ripete ad ogni pie' sospinto che il principale obiettivo è quello di utilizzare tutti gli organismi burocratici esistenti i quali diano garanzia di ben operare. Il fatto è che questi enti burocratici possono dare soltanto la garanzia di condividere in pieno le scelte che il Ministro farà e la destinazione di comodo di questi miliardi di investimenti. Staremo a sentire quali altre giustificazioni si porteranno quando tra poco proporremo che il 40 per cento degli investimenti venga destinato ai contadini del Mezzogiorno d'Italia.

Non è più tollerabile, onorevoli colleghi, che una serie di organismi continui ad operare a loro piacimento e che non si provveda mai a rinnovare nè uomini nè indirizzi. I consorzi di bonifica, finanziati col pubblico denaro, sono sempre nelle mani di esponenti della destra politica, discriminano l'ubicazione delle opere con una ingiusta ripartizione dei contributi e rendono possibili incrementi patrimoniali notevoli a favore dei grossi agrari.

I consorzi agrari, poi, come ad esempio quello provinciale di Catanzaro, caduto nelle mani di un docile strumento dei gruppi di potere della Democrazia cristiana, accentuano la loro politica di sfruttamento dei coltivatori, soprattutto per quanto riguarda gli ammassi e le forniture, talchè si comprende come essi siano diventati un aperto, autentico ostacolo ad ogni sviluppo di forme cooperative.

Noi vogliamo che tutto questo abbia a cessare e non si ripeta più, onorevoli colleghi, e a tale scopo intendiamo modificare alcune parti di questa legge con emendamenti sostanziali, convinti come siamo che con la volontà che anima i proprietari proprio non si possa realizzare nessuna riforma agraria degna di questo nome. In questo caso, poi, si realizza soltanto l'alienazione di terreni marginali e una maggiore entrata di miliardi nelle tasche padronali.

È da questa constatazione che nasce la necessità di enti di sviluppo dotati di forza finanziaria e di potere di esproprio. Quanto meno i primi lineamenti di ciò che saranno, dovrebbero essere inseriti nella legge in esame. Alla luce dell'esperienza meridionale in genere e calabrese in particolare, non abbiamo avuto fiducia nell'azione della Cassa per la formazione della proprietà contadina; oggi, per aver fiducia nella funzione degli enti di sviluppo, intendiamo caratterizzarli fin d'ora come organismi democratici e non burocratici.

I motivi che hanno spinto ad appoggiare l'emendamento del senatore Valsecchi, fatto proprio dal senatore Conte, e che io raccomando all'approvazione degli onorevoli senatori, mi auguro che siano fatti propri dall'onorevole Ministro, il quale questa volta non dovrebbe sbagliare i conti, come gli accadde nella discussione della legge sui patti agrari a proposito della quota di riparto da attribuire ai coloni parziari quando attribuì una quota maggiore in questa sede, ma quel di più che aveva attribuito ai coloni parziari se lo rimangiò nell'Aula di Montecitorio. Tanto più che i conti tornerebbero oggi troppo sfacciatamente a favore di quei proprietari fondiari, anche meridionali, che a parole si dice di voler colpire, mentre nei fatti non si colpiscono perchè vi è, nella legge, un meccanismo che si inceppa qualora la volontà di vendita non si esprima da parte del proprietario; è un meccanismo contro il quale saranno chiamati ad una necessaria lotta i contadini, affinché moltissimi di essi non siano cacciati dalle terre dove attualmente lavorano.

Dia il Ministro quindi prova di buona volontà e, in omaggio anche alle istanze sinda-

cali della sua parte, accolga questo emendamento, fatto proprio da noi. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

B E L L I S A R I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E L L I S A R I O . Onorevole Presidente, poichè ho firmato anche io l'emendamento illustrato stamane dal senatore Valsecchi e poi da lui ritirato dietro le assicurazioni dell'onorevole Ministro, credo che sia mio dovere in questo momento esprimere il mio parere, anche per dire chiaramente come io non condivida alcune delle considerazioni che sono state testè fatte dal collega Pugliese. Mentre da una parte io ho concordato stamani col collega Valsecchi sul ritiro dell'emendamento, per le assicurazioni che sono state date dal Governo, non posso per questo fatto giustificare tale ritiro per ragioni di sostanza. Evidentemente sarei in contraddizione con me stesso, come lo sarebbero gli altri colleghi che lo hanno firmato.

Ritengo che la funzione degli enti di sviluppo per quel che riguarda la programmazione nel settore agricolo debba avere una posizione di preminenza, se vogliamo veramente essere fedeli alla linea politica che in questo settore, in questa materia, abbiamo accettato e abbiamo proposto. E credo, in tale questione, di poter esprimere questo parere in pieno e perfetto accordo con la linea politica dell'attuale Governo. Perciò mi spiace di dover dissentire dal collega Pugliese circa le motivazioni che egli ha portato invitando a votare contro l'emendamento.

Devo dire in questo momento che se non avessimo avuto da parte dell'onorevole Ministro quelle assicurazioni, che ci bastano e ci soddisfano totalmente, avremmo votato a favore e non contro questo emendamento.

P R E S I D E N T E . I senatori Veronesi, Trimarchi, Battaglia e Grassi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 3.

«Siccome questo emendamento ha la precedenza su quello sostitutivo, invito i proponenti a dichiarare se lo mantengono.

**TRIMARCHI.** Insisto, signor Presidente, perchè noi non crediamo che possano essere riconosciute agli enti di sviluppo le funzioni di cui al quarto comma dell'articolo 3. Gli enti di sviluppo, come mi pare di aver chiarito nel mio intervento di ieri l'altro, hanno delle funzioni originarie, in quanto enti di colonizzazione i quali poi hanno subito un accrescimento di funzioni quando sono divenuti enti di sviluppo in base alla legge delegata. Ora a questi enti di sviluppo, che ancora concretamente non esistono e non operano, si vogliono attribuire altre funzioni.

Io non credo che si possa attribuire ad essi specificamente la funzione di favorire il disbrigo di determinate pratiche, anche se su richiesta degli interessati. Gli enti di sviluppo, se devono svolgere una funzione, devono avere compiti seri, non il compito di un ufficio per sbrigare le pratiche o per portare le pratiche a buon punto.

**DIPRISCO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **DIPRISCO.** Su un argomento di questa importanza mi sia consentito, signor Presidente, di esprimere, sia pure succintamente, il parere dei senatori del Partito socialista italiano di unità proletaria. Ci ha sempre guidato il principio di accogliere ogni provvedimento che contribuisca alla formazione di una certa volontà. In questo caso si tratta degli enti di sviluppo che, come è stato ricordato, sono uno degli strumenti democratici che debbono essere attuati. L'emendamento Conte, senza alterare lo schema predisposto dalla maggioranza, riafferma peraltro la nostra volontà diretta a caratterizzare in senso democratico gli enti di sviluppo come mezzi per la riforma del settore agricolo.

Per queste ragioni, voteremo a favore dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Poichè il Governo ha già espresso il suo avviso, invito la Commissione ad esprimere il proprio, sia sull'emendamento soppressivo dei senatori Veronesi, Trimarchi ed altri sia su quello sostitutivo del senatore Conte e di altri senatori.

**CARELLI, relatore.** La Commissione è contraria ai due emendamenti.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma, proposto dal senatore Veronesi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

#### Votazione a scrutinio segreto

**PRESIDENTE.** Comunico che i senatori Brambilla, Boccassi, Caponi ed altri hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Conte e da altri senatori sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

*(Segue la votazione).*

*Prendono parte alla votazione i senatori:*

Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Alberti, Alessi, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile, Audisio, Azara,

Baldini, Barbaro, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battino Vittorelli, Battista, Belisario, Bera, Bergamasco, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bisori, Bitossi, Bolettieri,

Bonafini, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bufalini,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Caroli, Carubia, Carucci, Caruso, Cassano, Celasco, Cerreti, Cingolani, Cipolla, Cittante, Colombi, Compagnoni, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Crespellani, Criscuoli, Cuzari,

D'Andrea, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Luca Luca, De Michele, Deriu, De Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferroni, Fiore, Florena, Focaccia, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Genco, Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Granzotto Basso, Grava, Grimaldi, Guanti,

Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Lami Starnuti, Lepore, Lessona, Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lorenzi,

Macaggi, Magliano Giuseppe, Maris, Martinelli, Merloni, Micara, Minella Molinari Angiola, Monaldi, Moneti, Monni, Montagnani Marelli, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Morvidi,

Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pafundi, Palermo, Passoni, Pelizzo, Perna, Perrino, Pesenti, Pezzini, Piasenti, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Polano, Pugliese,

Rendina, Restagno, Roasio, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rovella, Rubinacci, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scocimarro, Scotti, Secchia, Secci, Sellitti, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tolloy, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Trimarchi, Tupini,

Vacchetta, Valenzi, Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Veronesi, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zannini, Zenti e Zonca.

*Sono in congedo i senatori:*

Baracco, Berlanda, Bertone, Bussi, Caron, Chabod, Coppo, Militerni, Molinari, Pajetta Noè, Pecoraro, Picardi, Rosati, Sibille e Tessitori.

### Chiusura di votazione

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

*(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).*

## Presidenza del Vice Presidente SPATARO

### Risultato di votazione

**P R E S I D E N T E .** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 3, proposto dal senatore Conte e da altri senatori:

Senatori votanti . . . . .	206
Maggioranza . . . . .	104
Favorevoli . . . . .	74
Contrari . . . . .	132

**Il Senato non approva.**

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

### Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione degli articoli.

Da parte del senatore Grimaldi è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

« *Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

"L'ufficio della proprietà contadina esistente presso il Ministero dell'agricoltura e le Sezioni provinciali e compartimentali faciliteranno nei limiti delle rispettive competenze l'espletamento delle procedure inerenti alla formazione della proprietà coltivatrice" ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Grimaldi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G R I M A L D I . Signor Presidente, coerentemente a quanto ho esposto nella relazione e a quanto si sostiene dalla nostra parte politica, non ritengo che sia opportuno procedere all'istituzione degli enti di sviluppo, che ho definito « enti tutto fare », perchè le incombenze che si vorrebbero assegnare agli enti di sviluppo possono essere assolte benissimo dalla Cassa per la proprietà contadina, che già esiste e che ha funzionato molto egregiamente. Di ciò va data pubblica lode a lei, signor Ministro, che presiede alla Cassa, perchè questo organismo ha potuto, con una burocrazia alquanto ridotta, con senso di responsabilità e con onestà quasi eccezionale in questa Italia corrotta, portare avanti un compito arduo. Di contro si vorrebbero affidare questi compiti agli enti di sviluppo che debbono essere gli ereditieri degli enti di riforma, dei quali

è inutile che io mi dilunghi ad illustrare i nefasti mentre si accantonerebbe l'attività della Cassa per la formazione della proprietà contadina, che ha tanto bene operato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , relatore. La Commissione si rimette al Governo.

F E R R A R I - A G G R A D I , Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Desidero ringraziare il senatore Grimaldi per le parole di apprezzamento che ha voluto rivolgere per l'opera svolta dalla Cassa per la proprietà contadina, e per il modo con cui la svolge. Si tratta, invero, di un organismo che lavora nel modo più efficiente. Ma assicuro il senatore Grimaldi che la Cassa continuerà a svolgere una propria funzione. Non abbiamo affatto inteso sottrarle dei compiti, anzi la legge ne aggiunge altri. Però, nel caso specifico, noi riteniamo che gli enti di sviluppo possano dare anch'essi un utile contributo. Del resto, lei già sa, per essere stato presente alla discussione in Commissione, di alcune limitazioni che abbiamo posto. Ebbene, in questo spirito e in questi limiti, credo che il testo governativo meriti di essere appoggiato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 3, proposto dal senatore Grimaldi. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Cipolla, Gomez D'Ayala, Compagnoni, Santarelli, Conte, Luca De Luca e Moretti è stato proposto un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

” Gli Ispettorati agrari a tal fine stabiliranno almeno trimestralmente l'ordine di accoglimento delle domande dando precedenza alle istanze dei coltivatori singoli od associati: 1) che esercitano il diritto di prelazione; 2) che dispongono dell'intera capacità lavorativa necessaria per la coltivazione del fondo; 3) che intendono attuare un piano di trasformazione del fondo ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Cipolla ha facoltà di illustrare questo emendamento.

\* C I P O L L A . In Commissione, signor Presidente, noi abbiamo presentato questo emendamento che ha dato luogo ad un'ampia e vivace discussione, e dobbiamo dire che i nostri argomenti e le nostre preoccupazioni erano condivisi anche da colleghi di altri settori, tanto che eravamo quasi arrivati a concordare i tre criteri di priorità che sono qui contenuti in un documento firmato dal senatore Carelli, dal senatore Tortora e da me. Ce n'era un quarto ma, non essendo stato accolto da tutti, è stato soppresso di comune accordo.

La questione di stabilire nella legge dei criteri di priorità è molto importante perchè, come più volte il Ministro ed il relatore ci hanno qui ricordato, noi ci troviamo di fronte ad una limitazione di mezzi, per cui dobbiamo operare delle scelte le quali debbono essere fatte sulla base di criteri obiettivi e non di criteri arbitrari e comunque variabili *ad libitum* dell'Ispettorato agrario provinciale.

Ci eravamo trovati d'accordo, ripeto, con i colleghi della maggioranza, di dare la precedenza alle istanze di queste tre categorie: coltivatori che esercitano il diritto di prelazione; coltivatori che dispongono dell'intera capacità lavorativa necessaria per la coltivazione del fondo (e questo viene incontro a quanto ha argomentato ieri sera il Ministro nel respingere gli emendamenti del collega Cuzari e del collega Moretti); coltivatori, infine, che intendono attuare un piano di trasformazione del fondo. Di questi tre

criteri, due sarebbero di carattere sociale ed uno è connesso proprio con l'articolo 7 del disegno di legge in discussione, cioè con il diritto di prelazione, con il principio di dare stabilità sulla terra agli attuali coltivatori che in molti casi appartengono a famiglie che questa terra coltivano ormai da generazioni. Il secondo dei criteri elencati riguarda una preferenza per le famiglie contadine che maggiormente dispongono di mano d'opera e quindi riescono a coprire l'intera capacità lavorativa del fondo.

Da parte del Ministro è stato detto che c'è un articolo della legge che gli dà facoltà di emanare norme regolamentari per cui questi criteri di priorità potrebbero in quella sede trovare giusta collocazione. C'è il fatto però che la legge che stiamo discutendo non parla di un vero e proprio regolamento, ma parla, in generale, di norme di attuazione, le quali possono anche essere una circolare o una direttiva ministeriale qualsiasi, che hanno valore meno cogente e che impegnano comunque l'Amministrazione, ma non fanno sorgere un diritto per il cittadino; invece inserire i principi di priorità, così come sono stati definiti, nella legge, significa dare la possibilità a questi coltivatori di ricorrere per le vie gerarchiche, nelle forme di legge, nel caso che un ispettore agrario o altro organo preposto non adempia a queste direttive che il Ministro dice di condividere.

Ora, visto che pare ci sia un accordo di massima sul principio di assicurare questi criteri di priorità, riteniamo che il mezzo che meglio salvaguarda la giusta e retta applicazione della legge, e quindi gli interessi della collettività, sia quello di trasferire la norma nella legge così come è.

Si potrebbe discutere se inserire questa norma nell'articolo 3 oppure nell'articolo concernente le norme di attuazione, quindi come precetto, come direttiva al Ministro — direttiva, però, che deriva dalla legge, con chiarezza — nell'approntamento e nell'emanazione delle norme di attuazione.

Noi non abbiamo insistito per la votazione in Commissione perchè ci si era detto — e noi abbiamo accolto la proposta del Ministro e di altri componenti della Commissione — che vi era la necessità di ripensare su

questa materia, di riesaminarla meglio. Ripeto, non abbiamo voluto precipitare con una votazione la sorte dell'emendamento, proprio per questo suo carattere che, come dicevo, non divide, ma unisce varie parti della Commissione prima, dell'Assemblea ora.

Attendiamo, pertanto, che i colleghi Carelli, Tortora e lo stesso onorevole Ministro, che si sono pronunciati in Commissione, si pronuncino ora in Aula su questo emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**C A R E L L I , relatore.** A parte, signor Presidente, l'attività degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, che seguono determinati indirizzi unitari del centro, io ritengo che il concetto di priorità debba essere oggetto di regolamento e che non possa essere assolutamente determinato in una norma legislativa, anche perchè sarebbe poco pratico e stabilirebbe un indirizzo eccessivamente rigido.

La Commissione, pertanto, ritiene che non si possa approvare l'emendamento in questione.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**F E R R A R I - A G G R A D I , Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Il Governo è contrario all'emendamento. In Commissione noi abbiamo fatto delle dichiarazioni esplicite, nel senso che concordiamo sulla indicazione di criteri obiettivi, che sia la maggioranza, sia lo stesso Governo hanno indicati e mi sembra che vi fosse un certo generale consenso per quanto concerne il contenuto. Abbiamo detto che questa materia deve essere oggetto di regolamento, eventualmente di istruzioni ministeriali, ma che non può essere introdotta come elemento rigido all'interno di una legge.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Cipolla, insiste sul suo emendamento?

**C I P O L L A .** Sì, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Cipolla, Gomez D'Ayala ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ora ai voti l'articolo 3. Se ne dia lettura.

**Z A N N I N I , Segretario:**

**Art. 3.**

La concessione dei mutui e dei prestiti agevolati, nei limiti delle anticipazioni disposte dalla presente legge, è subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che dovrà pronunciarsi anche sulla congruità del prezzo d'acquisto, nonchè alla decisione dell'istituto di credito, secondo le modalità che saranno stabilite con le norme di attuazione della presente legge.

I mutui di cui all'articolo 1, in deroga alle vigenti disposizioni, possono essere concessi fino all'intero ammontare del prezzo di acquisto del fondo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I nulla osta per mutui di importo superiore a lire trenta milioni debbono essere muniti del visto di approvazione dell'Ispettorato agrario compartimentale.

Gli Enti di sviluppo sono autorizzati ad intervenire, su richiesta degli interessati, per facilitare l'espletamento delle procedure di cui agli articoli precedenti.

**P R E S I D E N T E .** Chi approva l'articolo 3 è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Da parte dei senatori Gomez D'Ayala, Carubia, Compagnoni, Cipolla, Santarelli, Farneti Ariella, Scarpino, De Luca Luca, Caponi e Conte è stato proposto un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 3-bis.

Entro due anni dalla stipulazione del contratto definitivo di compravendita l'acquirente, coltivatore diretto, anche se non abbia fruito dei benefici della presente legge, potrà ripetere tutto quanto corrisposto in eccedenza al prezzo dichiarato congruo ai sensi dell'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Il senatore Gomez D'Ayala ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G O M E Z D ' A Y A L A . Abbiamo già sostenuto l'esigenza dell'introduzione del principio di un limite che i valori fondiari non debbono superare. Su tale esigenza il Ministro e i colleghi della maggioranza hanno convenuto, anche se l'emendamento proposto dalla Commissione sull'argomento, e testè approvato, non sembra che tale esigenza soddisfi pienamente. Comunque, la determinazione di questo limite può avere efficacia pratica soltanto se la norma è sostenuta da una sanzione; in caso contrario quelle forme di speculazione che sono state da noi denunciate e che tutti i colleghi hanno condannato, sarebbero sempre possibili. Il pericolo può essere prevenuto soltanto stabilendo in modo esplicito il principio che, ove l'acquirente abbia corrisposto, a titolo di corrispettivo per l'acquisto del terreno, una somma superiore a quella ritenuta congrua ai sensi della presente legge, abbia il diritto, entro un determinato periodo di tempo (da noi fissato in due anni, come per la lesione enorme), di ripetere la somma eventualmente versata in più.

Tale disposizione è logica conseguenza del principio della congruità del prezzo. I colleghi della maggioranza possono quindi convenire con la nostra richiesta.

T R I M A R C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . L'emendamento testè illustrato contiene alcuni principi che contrastano con lo spirito della legge. Mi permetto di prospettare l'opportunità (credo che il Senato non abbia nulla in contrario) che l'emendamento sia dichiarato inammissibile. Il principio contenuto nell'emendamento riguarda una materia già presa in considerazione e su cui il Senato si è già pronunciato. La preclusione è evidente.

P R E S I D E N T E . Non posso accogliere la tesi autorevolissima del senatore Trimarchi, in quanto non ritengo che le norme contenute nell'emendamento contrastino con le disposizioni finora approvate del disegno di legge.

G O M E Z D ' A Y A L A . Vorrei dare un chiarimento.

T R I M A R C H I . Questo emendamento è in contrasto con principi contenuti in norme già approvate dal Senato.

G O M E Z D ' A Y A L A . Quali norme, quali principi?

T R I M A R C H I . Questa mattina ho pregato l'onorevole Ministro di fornire dei chiarimenti...

G O M E Z D ' A Y A L A . Noi abbiamo approvato delle norme, non dei chiarimenti!

T R I M A R C H I . ... che costituiscono l'interpretazione autentica data a talune disposizioni della legge dal Governo, che ne è il presentatore. Il Governo ha fatto conoscere infatti che, quando si parla di « prezzi riconosciuti idonei », non vi è nessun intendimento di dare all'Ispettorato agrario la possibilità di influire sulla libertà di contrattazione delle parti.

G O M E Z D ' A Y A L A . Dove è stato scritto tutto questo? In quali norme della legge?

T R I M A R C H I . Questa è la volontà autentica del legislatore.



P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , *relatore*. A parte la questione della preclusione, io dico, a nome della Commissione, che le modalità procedurali, che agevolano anche nel reperimento dell'indispensabile documentazione, evidentemente facilitano l'attività di tutti coloro che intendono accedere alla proprietà coltivatrice. Volersi disinteressare di queste agevolazioni e attendere due anni significa colpa. Evidentemente, colui che cade in questa omissione non ha intenzione di diventare coltivatore diretto, e siccome dobbiamo tener conto anche della volontà di chi opera, ritengo, a nome della Commissione, che non si possa accettare l'emendamento proposto dal senatore Gomez D'Ayala.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario perchè, se accettassimo questo emendamento, introdurremmo un elemento veramente pericoloso nell'ordinamento giuridico.

Mi spiego: se l'acquisto del terreno è avvenuto in base a questa legge attraverso il mutuo, e vi è stato un precedente avviso dell'Ispettorato dell'agricoltura che ha fissato il prezzo congruo, le banche non possono concedere il mutuo al di sopra del prezzo congruo; se la compravendita è avvenuta al di fuori della procedura prevista da questa legge, in base ad un accordo volontario delle parti, ad un incontro della volontà delle parti, è possibile che noi, dopo due anni, andiamo a rompere questo accordo volontariamente raggiunto, in base ad un prezzo che gli Ispettorati non sono chiamati ad esprimere? Introdurremmo veramente un elemento di incertezza che sarebbe non soltanto di grave turbamento dell'ordinamento giuridico, ma di danno per gli stessi coloni; in queste condizioni tutti si guarderebbero bene dall'intraprendere una discussione, un

incontro con il colono essendovi questa spada di Damocle dell'incertezza. Per questo motivo il Governo è contrario all'emendamento.

G O M E Z D ' A Y A L A . Domando di parlare per un breve chiarimento.

P R E S I D E N T E . Senatore Gomez D'Ayala, la prego di limitarsi a dichiarare se mantiene l'emendamento.

G O M E Z D ' A Y A L A . Potrei chiedere di parlare per dichiarazione di voto perchè ritengo di aver diritto di fare una dichiarazione di voto sul mio emendamento. Ma, per evitare discussioni di carattere regolamentare, chiedo di parlare per dare dei chiarimenti.

Dico subito che le dichiarazioni fatte dal relatore e dal Ministro ci convincono nel modo più chiaro, e convinceranno i contadini, che sostanzialmente la proposta di emendamento formulata dall'onorevole Ministro ha rappresentato soltanto un inganno. Stabilire che ci sia una Commissione la quale fissi i valori fondiari medi, riconoscere nello stesso tempo che c'è il pericolo di una lievitazione dei prezzi, dichiarare di voler contrastare questa lievitazione dei prezzi con strumenti legislativi e ridurre questi strumenti legislativi alla semplice affermazione che in astratto i prezzi dei terreni per le singole zone dovrebbero essere contenuti entro certi limiti, senza che a questo si faccia seguire una sanzione per coloro che violino i limiti fissati dalla legge, significa semplicemente fare delle affermazioni di carattere assolutamente generico senza alcun contenuto concreto.

Ed allora rimane dimostrato che, quando il Ministro riconosce che c'è il pericolo della speculazione, come si è già verificato nel passato, e poi si rifiuta di accogliere le proposte da noi formulate, capaci di contrastare il fenomeno, vuole ingannare i contadini.

T R I M A R C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Mi perdoni se faccio ancora una volta richiamo al Regolamento...

P R E S I D E N T E . Senatore Trimarchi, in base all'articolo 69 del Regolamento, ho ritenuto che l'emendamento in discussione sia proponibile.

Metto pertanto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Gomez D'Ayala, Carubia ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Senatore Gomez D'Ayala, faccio un'osservazione a lei e la faccio anche agli altri colleghi. Io l'ho lasciata parlare per quanto non ne avesse diritto, perchè aveva già illustrato il suo emendamento.

Prego però di non abusare di questa mia condiscendenza, perchè altrimenti non finiremmo più la discussione di questo disegno di legge.

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

#### Art. 4.

Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge, la documentazione di rito potrà essere sostituita da una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà dei beni offerti in garanzia.

T R I M A R C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Onorevole Presidente, dagli atteggiamenti, diciamo così, sonori o di altro genere provenienti dai colleghi, riporto l'impressione che da parte di qualcuno si sospetti che i miei interventi abbiano un fine dilatorio, siano fatti per far perdere tempo. Se veramente si dovesse pensare questo, rinuncio immediatamente alla parola; non mi allontano dall'Aula perchè è un dovere rimanervi, ma mi astengo da questo momento dal prendere la parola.

Onorevole Presidente, io intendevo dir questo: che mi permettevo di proporre un emendamento, anche se non l'ho formalmente esteso. Volevo sottoporre al giudizio dei colleghi la possibilità di una modifica dell'articolo se ed in quanto la Commissione intenda prendere l'iniziativa di modificarlo, perchè, così come è formulato, l'articolo si può prestare ad equivoci. Prego i colleghi di avere la bontà di ascoltarmi un attimo. Il testo dice: « Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge, la documentazione di rito potrà essere sostituita da una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà dei beni offerti in garanzia ». Ora, chi è pratico di questa materia (io non lo sono) sa bene che questa dichiarazione, ammesso che i notai vogliano rilasciarla, può servire esclusivamente per dare inizio alla pratica, cioè per mettere in moto un procedimento ai fini della concessione del mutuo. Ma, quando si arriverà alla stipula dell'atto, non ci sarà nessun istituto di credito che si accontenterà della dichiarazione notarile. Mi permettevo pertanto di sottoporre al Senato l'opportunità di modificare la norma, sempre che la Commissione ritenga di proporre il relativo emendamento. Io non ho nessun interesse in proposito, ma propongo una modifica di questo tenore: « La documentazione di rito da presentarsi all'istituto di credito ai fini dell'istruttoria della pratica per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge, potrà essere sostituita, eccetera ». Questa è la mia proposta.

C A R U S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* C A R U S O . Mi si dirà indiscreto, e accetto il giudizio negativo, ma non ritengo di dover rinunciare, anche per quanto ha testè affermato il collega Trimarchi, a formulare una raccomandazione, a chiedere una assicurazione all'onorevole signor Ministro, appunto sull'articolo 4. Poichè in detto articolo viene considerata la procedura per la concessione dei mutui previsti dal provvedimento, e poichè si è voluto accelerare que-

sta procedura esonerando la parte richiedente dal produrre tutta la serie di documenti che gli istituti di credito, in linea di massima, richiedono a coloro i quali fanno istanza per ottenere dei mutui, io desideravo che il signor Ministro ci tranquillizzasse, ci rassicurasse appunto perchè il precetto contenuto nella norma di cui all'articolo 4 venga ribadito, non solo, ma sottolineato, nelle norme di attuazione della presente legge, per evitare che, al momento della esecuzione della legge stessa, il richiedente non si trovi di fronte ad istituti di credito che pretendono certificati catastali, trascrizioni, certificati ipotecari, cioè tutta una documentazione che per essere approntata richiederebbe, oltre a notevoli spese, anche del tempo e che evidentemente farebbe andare al di là dei tre mesi previsti appunto all'articolo 7 per ottenere il diritto di prelazione. In altri termini, se non venissimo rassicurati che questa norma avrà i suoi effetti in sede di pratica attuazione, si potrebbe ritenere come superflua la norma contenuta nell'articolo 7 per cui, una volta esercitato il diritto di prelazione, il pagamento dell'atto dovrebbe appunto avvenire entro tre mesi; tre mesi infatti non sarebbero sufficienti a produrre la documentazione che normalmente gli istituti di credito richiedono. Pertanto io mi permetto di insistere nel richiedere all'onorevole Ministro che ci rassicuri a proposito di questa norma e ci tranquillizzi nel senso che non saranno richiesti i documenti di rito dagli istituti di credito, nel caso di richiesta di mutui.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Signor Presidente, in Commissione ci siamo posti il problema di come accelerare al massimo le procedure; ed è stato proprio di fronte a questo quesito che abbiamo esattamente ripetuto il testo delle varie leggi in vigore per la formazione di proprietà coltivatrici compresa quella riguardante la Cassa per la proprietà coltivatrice. Quindi non abbiamo

fatto altro che riprodurre una norma già in vigore; ed io posso assicurare il Senato che questa norma non ha dato luogo fino ad oggi a nessun inconveniente, ed ha consentito anzi rapidità e certezza nelle procedure. Non soltanto quindi non poniamo elementi di incertezza, ma diamo certezza e rapidità alle procedure. Per questo, credo di dover raccomandare di non insistere sull'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Trimarchi, è soddisfatto delle assicurazioni date dal Ministro?

**T R I M A R C H I .** Non insisto. Grazie, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Metto allora ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

**N E N N I G I U L I A N A ,** *Segretaria:*

#### Art. 5.

I mutui ed i prestiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario, istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti mutuanti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti per almeno due rate annuali consecutive.

A tal fine, le disponibilità del Fondo interbancario di garanzia sono incrementate:

a) dalle somme che gli istituti dovranno versare a seguito della trattenuta da operare ai sensi del nono comma, lettera a), dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, trattenuta estesa alle operazioni di prestito di cui all'articolo 2;

b) dal 40 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare sul conto corrente fruttifero che sarà istituito, ai

termini del successivo articolo 18, aliquota che potrà essere elevata, ove occorra, sino al 70 per cento con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

c) dagli stanziamenti di cui al primo comma del successivo articolo 19.

d) dall'importo degli interessi maturati sulle predette somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al Fondo interbancario.

La garanzia offerta dal Fondo interbancario per i mutui e i prestiti di cui al primo comma formerà oggetto di separata gestione alla quale restano vincolati i suddetti apporti finanziari.

**P R E S I D E N T E .** Faccio presente che l'emendamento presentato dal senatore Cuzari tendente ad inserire, nel primo comma dell'articolo 5, dopo le parole: « sino all'ammontare », le altre: « dell'ottanta per cento », è stato ritirato.

I senatori Veronesi, Trimarchi, Battaglia e Grassi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, sempre nel primo comma, le parole: « per almeno due rate annuali consecutive ». Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

**C A R E L L I , relatore.** La Commissione è contraria anche perchè bisogna dare un certo tempo ed accompagnare colui che si inserisce nel nuovo ambiente dell'impresa familiare coltivatrice. Pertanto eliminare questi due anni che sono, in fondo, di aiuto, significherebbe turbare l'inizio di una attività nuova.

**F E R R A R I - A G G R A D I , Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Mi associo al parere del relatore.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento soppressivo dei senatori Veronesi, Trimarchi, Battaglia e Grassi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 6.

**N E N N I G I U L I A N A , Segretaria:**

#### Art. 6.

Oltre il pagamento delle rate di ammortamento per capitale ed interesse, nessun altro onere può farsi gravare dagli Istituti sulle ditte beneficiarie a qualsiasi titolo, salvo la trattenuta dello 0,20 per cento da operare all'atto della somministrazione della somma concessa a mutuo o prestito.

Agli Istituti di credito, a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere nonchè delle spese contrattuali, sarà riconosciuto un compenso nella misura da stabilire con apposite convenzioni.

Le annualità di ammortamento comprensive di capitale ed interessi saranno versate dagli Istituti al fondo di rotazione di cui all'articolo 14, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alle predette convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo sino al 30 giugno 1983. Successivamente a tale data le annualità e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata.

Gli Istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo i senatori Veronesi, Battaglia, Trimarchi e Grassi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel terzo comma, le parole: « e ad incremento del fondo ».

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

**C A R E L L I , relatore.** La Commissione è contraria, anche perchè il fondo di rotazione non deve esaurirsi, ma deve essere

alimentato con i rientri. Eliminare questi rientri significa esaurire il fondo stesso.

**FERRARI - AGGRADI**, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Associandomi al pensiero del relatore, debbo far presente una questione di carattere formale. La data del 30 giugno 1983, indicata nell'articolo 6, a seguito di modifica apportata ad altra parte della legge, deve essere mutata in quella del 31 dicembre 1984.

Quanto all'emendamento, sono contrario.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Veronesi, Battaglia ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6 che, con la modifica proposta dal Governo, risulta così formulato:

**Art. 6.**

Oltre il pagamento delle rate di ammortamento per capitale ed interesse, nessun altro onere può farsi gravare dagli Istituti sulle ditte beneficiarie a qualsiasi titolo, salvo la trattenuta dello 0,20 per cento da operare all'atto della somministrazione della somma concessa a mutuo o prestito.

Agli Istituti di credito, a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere nonchè delle spese contrattuali, sarà riconosciuto un compenso nella misura da stabilire con apposite convenzioni.

Le annualità di ammortamento comprensive di capitale ed interessi saranno versate dagli Istituti al fondo di rotazione di cui all'articolo 14, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alle predette convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo sino al 31 dicembre 1984. Successivamente a tale data le annualità e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata.

Gli Istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 7.

**NENNI GIULIANA**, *Segretaria*:

**Art. 7.**

In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria o a colonia parziaria, l'affittuario, il mezzadro o il colono, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purchè coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.

Il proprietario deve notificare al coltivatore la proposta di alienazione indicandone il prezzo; il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione, l'avente titolo al diritto di prelazione, può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo gior-

no dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti.

Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non può essere esercitata che da tutti congiuntamente. Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione può essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purchè la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al terzo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto ed al venditore la sua intenzione di avvalersi della prelazione.

Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi di cui all'articolo 732 del codice civile.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo la senatrice Ariella Farneti ha presentato un emendamento tendente ad inserire, nel primo comma, dopo le parole: « l'affittuario, il mezzadro o il colono », le altre: « e i loro familiari ».

La senatrice Ariella Farneti ha facoltà di svolgerlo.

**FARNETI ARIELLA.** Non ho bisogno di illustrare questo emendamento, che ripete un emendamento già accolto in sede di discussione dell'articolo 1: con questo emendamento si vuol estendere ai familiari della famiglia contadina il diritto di prelazione del fondo. Ritengo perciò che l'emendamento, per analogia, dovrebbe essere accolto.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**CARELLI, relatore.** È necessaria una distinzione: mentre l'articolo 1, nel testo approvato, dà la possibilità ai componenti attivi, cioè a coloro che appartengono alla stessa famiglia colonica, di effettuare degli acquisti al di fuori del fondo, qui ci troviamo invece in una situazione tutta particolare. Appro-

vare l'emendamento significherebbe mettere in concorrenza gli elementi del nucleo familiare ai fini della prelazione, il che rappresenterebbe un elemento di discordia, e la buona volontà dimostrata dall'onorevole Farneti naufragherebbe in una situazione quanto mai illogica e paradossale.

Pertanto la Commissione non può accettare l'emendamento.

**FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

**FORTUNATI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FORTUNATI.** Si può essere contrari ad un emendamento, però dopo averne interpretato lo spirito. La verità si è che già questa mattina un collega della vostra parte ha fatto presente che, nell'interno dei nuclei familiari, colonici e non colonici, oggi, per un complesso di circostanze, talora colui che è il portatore del diritto, cioè il capo-famiglia, può ritenere non opportuno l'esercizio del diritto stesso, mentre un altro familiare lo può ritenere opportuno.

Si tratta di diversità di scelte, sulla base di una diversità di prospettive. Quindi, non si tratta di mettere in concorrenza, quanto al diritto di prelazione, i componenti del nucleo familiare, perchè resta fermo che il diritto di prelazione può essere esercitato una sola volta. Ma se, per esempio, il capo-famiglia non esercita il diritto di prelazione perchè è un elemento anziano, o per un altro motivo, e viceversa un elemento giovane ha diverse prospettive e ha una valutazione positiva circa l'attività agricola da svolgere nel fondo, a mio modesto avviso, di questo fatto occorre tener conto. L'emendamento, pertanto, si deve intendere nel senso che, se il capo-famiglia non esercita il diritto di prelazione, tale diritto possa essere esercitato da un altro componente della stessa famiglia.

**PACE.** Ma se lo vogliono esercitare più componenti, che succede?

FORTUNATI. Una volta fissato il senso dell'emendamento, si tratterà di dare una più precisa formulazione. Ma occorre anzitutto cogliere il senso dell'emendamento.

FARNETI ARIELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARNETI ARIELLA. Onde ovviare all'inconveniente che prima lamentava il senatore Carelli, penso che si potrebbe dire « o i loro familiari » anziché « e i loro familiari »: in questo modo l'equivoco viene a cadere, in quanto è naturale che, se il capofamiglia non intende avvalersi del diritto di prelazione, gli altri componenti della famiglia sono messi nelle condizioni di accedere alla proprietà della terra se lo desiderano, se lo chiedono.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, accetta questa nuova formulazione dell'emendamento?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, ho già dichiarato che il punto di vista del Governo è negativo. Debbo ripetere due, tre, quattro volte che sono contrario? Sono contrario perchè il rapporto deve intercorrere solo tra il proprietario e l'altro titolare del contratto; invero, vi sono delle particolari procedure da osservare, dei termini da rispettare, ed il proprietario non può avere rapporti con ogni singolo membro della famiglia. Dove andrebbe a finire in questo modo la certezza del diritto?

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dalla senatrice Ariella Farneti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

I senatori Santarelli, Luca De Luca, Traina, Caruso, Compagnoni, Samaritani, Cipolla, Gomez D'Ayala, Scarpino e Ariella Farneti hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le pa-

role: « coltivi il fondo stesso da almeno 4 anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici d'imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed ».

Il senatore Santarelli ha facoltà di svolgerlo.

SANTARELLI. Signor Presidente, questo emendamento non ha bisogno di una lunga e dettagliata illustrazione in quanto tende sostanzialmente a far usufruire tutti i mezzadri del beneficio della prelazione.

Nel disegno di legge governativo erano previsti sei anni di permanenza sul fondo; la Commissione li ha ridotti a quattro anni, ma anche così si esclude una grossa percentuale di coloni, di mezzadri e di affittuari dal diritto di prelazione. Infatti, da quando è iniziata la fuga dalle campagne e dalle zone montane verso le zone di bassa collina e di pianura, circa il 50 per cento dei contadini ha cambiato colonia per coltivare un fondo più grande o un fondo più fertile. Come è a tutti noto, ciò si è verificato soprattutto intorno agli anni '60, cioè ai tempi del famoso cosiddetto miracolo economico.

Perchè quattro anni di permanenza sullo stesso fondo? Si è detto in Commissione che si fa una questione di moralità; ma in tal modo non si fa un'offesa a quelle famiglie che sono state costrette a cambiare il fondo, come se avessero compiuto chissà quale grave colpa? E magari molte famiglie sono state costrette a cambiare perchè cacciate dai proprietari del fondo per miglioni di lire o perchè il concedente ha avuto la possibilità di lavorare il fondo di sua proprietà.

Quindi nessuna colpa da parte di questi mezzadri, ma uno stato di necessità, che li ha costretti a spostarsi da un fondo ad un altro. Ma voi negate a queste famiglie l'esercizio del diritto di prelazione.

Al primo comma dell'articolo 7 viene poi previsto un altro motivo di esclusione dal diritto di prelazione, in quanto si stabilisce che l'affittuario, il mezzadro o il colono non devono aver venduto nel biennio precedente altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a 1.000 lire.

Ora, noi sappiamo che 1.000 lire di imponibile possono essere pagate per un appezzamento di circa un ettaro, o anche di una superficie inferiore se l'appezzamento è fertile o se addirittura è in pianura.

Che cosa rappresenta, per una famiglia media di quattro persone, un appezzamento di 4-5 mila metri quadrati, o anche di un ettaro? È forse una superficie tale da poter occupare la forza lavorativa della famiglia colonica? È un reddito sufficiente per la stessa?

Come potete escludere queste famiglie dal beneficio di prelazione? Ma a chi volete allor dare questo diritto di prelazione? Soltanto a una piccola minoranza!

Infatti, se consideriamo i quattro anni di permanenza sul fondo, se aggiungiamo la clausola relativa alla vendita dell'appezzamento di terra, se aggiungiamo inoltre i tre mesi di tempo concessi per contrarre il mutuo — quando sappiamo che non basta nemmeno un anno — se aggiungiamo infine, la permuta, la vendita forzata, la liquidazione coatta, fallimenti ed espropriazioni, se consideriamo tutti questi casi, v'è veramente da chiedersi per chi vale il diritto di prelazione!

La maggioranza appunto verrebbe ad essere esclusa. Escludere tutti questi contadini, tutti questi mezzadri, affittuari e coloni dal diritto di prelazione significa in pratica annullare tale diritto.

Per le suddette ragioni, noi abbiamo presentato l'emendamento e invitiamo i colleghi ad approvarlo, affinché tutti possano avere la possibilità di usufruire di tale beneficio.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* D I P R I S C O . Chiedo scusa, signor Presidente, ma vorrei far osservare che anche noi abbiamo presentato un emendamento che porta la firma dei senatori Milillo, Tomassini, Schiavetti e mia, su questo stesso argomento. Con il nostro emendamento, infatti, chiediamo che al primo comma siano soppresse le parole: « coltivi il fondo stesso da almeno 4 anni ».

Le argomentazioni sono quelle messe in luce dall'oratore che mi ha preceduto, cioè la mobilità che vi è stata in questo periodo di tempo, soprattutto di mezzadri, vale a dire di autentici lavoratori della terra, che così verrebbero privati del diritto di prelazione.

Per questa ragione noi insistiamo sul nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , *relatore*. Cominciamo brevemente, signor Presidente, con un argomento di carattere tecnico.

L'agricoltore è diffidente per natura, ha bisogno di conoscere il podere. Evidentemente la più modesta rotazione agraria è la quadriennale: rinnovo, grano, foraggio, grano. È questa che normalmente il contadino applica.

Ora, se egli non conosce il risultato, se non conosce come la terra reagisce al suo lavoro...

S A N T A R E L L I . Ma tocca a lui la scelta!

C A R E L L I , *relatore*. Ma questa è una necessità tecnica, senatore Santarelli, non si discute! Questo è nell'interesse stesso del coltivatore, in quanto non possiamo dire al coltivatore di comprare una terra che non conosce. Nelle nostre Marche ci sono centinaia di poderi che non possono essere ceduti neppure gratuitamente, perchè gli agricoltori li hanno rifiutati in quanto si trovano in zona non conosciuta. Un esempio? Perfino nella zona di Porto Civitanova, senatore Santarelli, e parlo ad un conterraneo!

Evidentemente ci sono dei diritti che non possiamo disconoscere e ci sono delle necessità particolari che debbono essere seguite, se non vogliamo sovvertire l'ordine naturale delle cose.

Per queste ragioni la Commissione ritiene di non poter accettare l'emendamento del senatore Santarelli.



SANTARELLI. Che bella argomentazione! Ma, caro senatore Carelli, spetterà al mezzadro scegliere se attuare o no la prelazione!

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo, signor Presidente, è contrario all'emendamento. Aggiungo solo una considerazione alle considerazioni del relatore, ma ne potrei aggiungere ancora altre, come ho fatto presente in Commissione.

Il fondamento logico ed equitativo della disposizione sta proprio nei quattro anni. Invero, noi introduciamo una limitazione molto importante al diritto del proprietario; questa limitazione deve essere riferita a un qualche cosa di obiettivo, cioè a dire la permanenza del coltivatore nel fondo per un periodo minimo di tempo, in quanto il coltivatore deve ben aver dato un minimo di contributo di fatto e di lavoro in quella terra. In fondo, questa norma è rivolta soprattutto a quei mezzadri che da decenni e secoli, possiamo dire, sono sui campi; persone che hanno dato il loro lavoro su quella terra. Noi non possiamo dare questo beneficio a persone che sono lì da qualche mese!

Questo è veramente il fondamento logico ed equitativo. Abbiamo ridotto gli anni di permanenza da 6 a 4; non possiamo ridurli ancora. (*Interruzione del senatore Santarelli*).

Comunque, signor Presidente, per questa e per altre considerazioni dette in Commissione, noi siamo contrari all'emendamento.

GOMEZ D'AYALA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOMEZ D'AYALA. Le dichiarazioni del relatore e del Ministro, non solo non convincono, ma dimostrano ancora una volta come di questa legge si voglia fare uno stru-

mento per perseguire fini tutt'altro che corrispondenti alle aspettative dei contadini. Il limite dei quattro anni non ha alcuna giustificazione e non può averne. Questa legge si pone un obiettivo (viene detto) produttivistico, cioè l'obiettivo di assicurare lo sviluppo dell'azienda contadina. Se questo è vero, la soluzione è una sola: garantire al contadino insediato sul fondo — indipendentemente dal tempo di insediamento — il diritto di prelazione.

La conseguenza veramente grave del termine del primo comma dell'articolo 7 è che decine di migliaia di contadini, soprattutto dell'Italia meridionale, rimarranno esclusi, per quella disposizione, da ogni possibilità di avvalersi di quel tanto di utilizzabile che è contenuto in questa legge, ai fini del consolidamento dell'azienda contadina. Quindi si nega, ancora una volta, soprattutto ai contadini del Mezzogiorno, la possibilità di avvalersi di quel tanto che può essere in questa legge. Ciò, onorevole Ministro, è in contrasto anche con la sua dichiarazione di poc'anzi, di assumere l'impegno d'onore di fare che questa legge possa essere largamente utilizzata nel Mezzogiorno. Infatti, anche se una parte dei fondi a disposizione fosse destinata a favore dei contadini meridionali, essi non potrebbero poi fruirne, per la mancanza di quel principio fondamentale che garantisce la possibilità di un effettivo esercizio della prelazione, dell'unico strumento cioè che avrebbe potuto dare ad essi una minima possibilità di utilizzazione della legge.

Per questi motivi, voteremo a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dai senatori Santarelli, De Luca Luca ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

L'emendamento, presentato dai senatori Milillo, Tomassini, Schiavetti e Di Prisco, tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni », è pertanto precluso.

I senatori Veronesi, Trimarchi, Battaglia e Grassi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « da almeno quattro anni » con le altre: « da almeno sei anni ».

Il senatore Trimarchi ha facoltà di svolgerlo.

**TRIMARCHI.** Rinunziamo a svolgerlo e chiediamo che sia messo ai voti.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento.

**CARELLI, relatore.** La Commissione è contraria.

**FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Il Governo è d'accordo con il relatore.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Veronesi, Trimarchi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Sempre al primo comma, i senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « non superi il triplo della superficie » con le altre: « non superi la superficie ».

Il senatore Trimarchi ha facoltà di svolgerlo.

**TRIMARCHI.** Chiedo che sia messo ai voti e rinuncio a svolgerlo.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**CARELLI, relatore.** La Commissione è contraria.

**FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Anche il Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Comunico che il senatore Cuzari ha ritirato l'emendamento da lui presentato al primo comma, tendente a sostituire le parole: « non superi il triplo » con le altre: « non superi il doppio ».

Al primo comma è stato inoltre presentato, dai senatori Samaritani, Roffi, Gaiani e Orlandi, un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, le parole: « Il diritto di prelazione può essere altresì esercitato dai compartecipanti singoli e associati ».

Il senatore Samaritani ha facoltà di svolgerlo.

**SAMARITANI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'articolo 1 si sono definiti i soggetti ai quali possono essere concessi i mutui quarantennali per l'acquisto dei fondi rustici. Tra questi soggetti, molto opportunamente, è stato inserito anche il compartecipante; di conseguenza vi è un riconoscimento dell'idoneità di questo lavoratore a diventare proprietario e a condurre e dirigere aziende efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Di ciò noi non abbiamo mai dubitato, anche se è stato da molti contestato.

Dopo aver dato questo doveroso riconoscimento e dopo l'affermazione del diritto ad ottenere i mutui, la legge però contiene delle norme che sono in contraddizione con ciò, o comunque sono limitative, quando stabilisce che i compartecipanti sono esclusi dal diritto di prelazione. Desidero ricordare e porre in rilievo che nel testo della legge sulla riforma dei patti agrari approvato, solo dalla Camera, nel 1950 se non erro, veniva affermato testualmente che « in caso di trasferimento a titolo oneroso di concessioni in enfiteusi di fondi concessi a mezzadria, colonia, in compartecipazione o in affitto a coltivatore diretto, il mezzadro, colono, compartecipante o affittuario è preferito a parità di condizioni ».

Perchè nel 1964, e con una maggioranza di centro-sinistra, si torna indietro e si esclude il diritto di prelazione per il compartecipante? Non voglio ripetere in questa occasione ciò che ho avuto modo di dire altra volta a proposito della compartecipazione. Mi sembra possa essere sufficiente porre alla considerazione del Senato soltanto alcuni argomenti, a cominciare dal carattere continuativo e associativo che ha assunto la compartecipazione, portando il compartecipante al godimento del terreno. Ora, è su quel terreno che a noi sembra debbasi affermare il diritto di prelazione per dare al compartecipante la possibilità di accedere alla proprietà della terra, che diverrebbe effettiva e sicura allorchè si fissasse l'obbligo di vendita da parte del proprietario e si stabilisse un congegno per determinare il prezzo della terra.

D'altra parte, nelle altre disposizioni dell'articolo 7 c'è una clausola che non approviamo, ma che è comunque atta ad ammettere i compartecipanti che abbiano un contratto del tipo che ho descritto, quella cioè che stabilisce che il diritto di prelazione si esercita da parte di colui che da almeno quattro anni coltiva il fondo. Noi riscontriamo l'esistenza di compartecipazioni di gran lunga superiori a questo limite di tempo. Vi sono compartecipanti che da diversi lustri lavorano, nella stessa azienda, la stessa terra, e che vi hanno portato non solo il contributo del lavoro, ma a volte persino il contributo di sudati capitali. Sono questi compartecipanti che subito dopo la fine della guerra, allorchè i proprietari abbandonarono le terre, le seminarono, le misero a produzione; oggi in gran parte queste terre sono condotte direttamente dai compartecipanti, particolarmente da quelli associati, e l'onorevole sottosegretario Cattani ben conosce la funzione che hanno avuto ed hanno i collettivi agricoli non soltanto nel ravennate, ma dovunque la compartecipazione si è così sviluppata.

Mi sembra che sia questa l'occasione non soltanto per fare opera di riparazione, ma, approvando l'emendamento, per esprimere fiducia nelle forze che realmente possono assicurare lo sviluppo della nostra agricoltura.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**C A R E L L I , relatore.** La Commissione rileva la difficoltà di stabilire le relazioni tra il proprietario ed i vari compartecipanti. I compartecipanti sono diversi, hanno diversi indirizzi, possono avere diverse necessità e naturalmente la norma legislativa deve essere chiara e semplice. Noi non dobbiamo complicarla, sia pure a vantaggio di una categoria; dobbiamo evitare qualsiasi interpretazione che possa dare adito a deviazioni, ad equivoci e a rallentamenti. Se vogliamo fare una legge valida, dobbiamo evitare i rallentamenti e le deviazioni, quelli che state facendo voi (*rivolto ai settori dell'estrema sinistra*), scusate, onorevoli colleghi.

La Commissione è pertanto del parere di non accettare questo emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Signor Presidente, io mi associo al pensiero del relatore. Siamo certamente favorevoli acchè anche questa categoria di lavoratori delle campagne possa beneficiare di tutte le provvidenze previste da questo disegno di legge, ma la natura particolare del rapporto (qui si tratta praticamente di un contratto di lavoro caratterizzato dal fatto che i lavoratori sono retribuiti con una quota del prodotto), impedisce l'accoglimento dell'emendamento, perchè non consente di ravvisare le premesse che sono alla base della concessione del diritto di prelazione.

Per questi motivi, oltre a quelli esposti dal relatore, non siamo favorevoli all'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Samaritani, Roffi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

I senatori Bera, Samaritani, Brambilla, Zanardi, Aimoni, Compagnoni, Gomez d'Ayala e Cipolla hanno presentato un emendamento aggiuntivo.

Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, *Segretaria*:

« Aggiungere, in fine al primo comma dell'articolo 7, le seguenti parole: " Godono degli stessi diritti di prelazione i lavoratori manuali della terra (braccianti e salariati) dipendenti da aziende condotte a salariato " ».

PRESIDENTE. Il senatore Bera ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BERA. In sede di discussione generale ho avuto modo di sottolineare due questioni. La prima si riferiva alla definizione di « lavoratore manuale della terra », così come è indicato nell'articolo 1 del disegno di legge, per cui non credo possano esservi dubbi sul fatto che si tratta di salariati e braccianti. Questi lavoratori hanno perciò il diritto di essere ammessi al godimento dei mutui quarantennali previsti dallo stesso disegno di legge, godendo quindi anche del diritto di prelazione per l'acquisto di fondi condotti a salariato.

La seconda questione si riferisce alla possibilità di passare in proprietà ai lavoratori salariati, in forma singola o associata, i fondi attualmente di proprietà degli enti pubblici assistenziali, ospitalieri e così via. Si tratta di un problema che è già stato posto in diversi periodi ed in forme diverse, e che nelle provincie della Lombardia interessa attualmente decine di migliaia di ettari di buona terra. Oggi la questione riveste carattere concreto, poichè da una parte si ammette il finanziamento ai lavoratori e, dall'altra, gli stessi enti proprietari, e in particolare gli ospedali, stanno già procedendo alla vendita di questi fondi a favore di privati capitalisti.

L'accoglimento dell'emendamento, quindi, aprirebbe una possibilità di accesso alla terra proprio a quei lavoratori che più hanno pagato le conseguenze della crisi e nello stesso tempo hanno dato di più per lo sviluppo dell'agricoltura italiana.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

CARELLI, *relatore*. La Commissione è contraria, signor Presidente, poichè è molto più semplice per il lavoratore venire in possesso della proprietà utilizzando il mutuo quarantennale e tutte le agevolazioni che accompagnano il mutuo quarantennale, piuttosto che addentrarsi in un vero e proprio bailamme, considerato l'ambiente eccessivamente turbolento in cui potrebbe venire a trovarsi il bracciante o salariato interessato rispetto alla proprietà. (*Proteste dall'estrema sinistra*). Turbolento, dicevo, nel senso dei rapporti amministrativi. Comunque la Commissione non è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, io dovrei ripetere le considerazioni che ho fatto prima, soltanto che in questo caso le considerazioni sono ancora più evidenti, in quanto addirittura si tratta di salariati, quindi non siamo lontani, ma lontanissimi, da quel rapporto giuridico che costituisce il presupposto del diritto di prelazione che viene regolato dal disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Bera, Samaritani ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Traina, Caruso, Carubia, Cipolla, Compagnoni, Gomez d'Ayala, Luca De Luca, Scarpino, Santarelli, Moretti e Ariella Farneti hanno presentato un emendamento tendente ad inserire dopo il primo comma il seguente: « Il termine di quattro anni previsto nel comma precedente non si applica se l'attuale coltivatore ha eseguito comunque opere di miglioramento ».

Il senatore Traina ha facoltà di svolgerlo.

**T R A I N A.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il comma aggiuntivo che noi proponiamo come emendamento dopo il primo comma dell'articolo 7, risponde ad una realtà molto estesa nel Mezzogiorno e particolarmente in Sicilia.

Questa realtà riflette la grande trasformazione fondiaria e colturale in atto in vaste zone, che vedono sostituire alle colture estensive o ai terreni fino a ieri tenuti incolti, colture intensive specializzate, che vanno dagli impianti di vigneti di uve da tavola precoci, di agrumeti, di frutteti, alle vaste coltivazioni ortofrutticole precoci sotto serre e in campo aperto.

Queste trasformazioni, che tra l'altro rispondono agli indirizzi moderni di una agricoltura avanzata, hanno come protagonisti oltre ai coltivatori diretti, i mezzadri impropri, i coloni parziari ed i compartecipanti, i quali trovano in esse non solamente nuove e maggiori possibilità di lavoro stabile e sicuro, ma anche possibilità di un reddito più equo e remunerativo della quantità e qualità del lavoro.

Queste esigenze e queste prospettive spingono i lavoratori della terra a farsi essi stessi promotori ed esecutori di tali trasformazioni, sostituendosi nell'iniziativa e talvolta negli oneri ai concedenti, pur di assicurarsi maggiori possibilità di lavoro e di reddito.

Questo particolare processo ha avuto inizio in questi ultimi anni ed è tuttora in corso, e dà luogo alla stipula di contratti verbali di concessione a tempo indeterminato, basati sulla volontà lavorativa dei contadini e sulla supposta buona fede del concedente.

È partendo da questa situazione che ci sembra ingiusto che i lavoratori che hanno intrapreso queste lodevoli iniziative, in definitiva nell'interesse dei concedenti assenteisti, pur di garantirsi possibilità di lavoro e di vita più rispondenti alle nuove esigenze del momento, debbano essere esclusi dal diritto di prelazione, sol perchè non hanno maturato 4 anni di coltivazione del fondo posto in vendita.

Nella situazione di fatto testè descritta, la condizione dei 4 anni di permanenza nel

fondo potrà significare la possibilità per il concedente di cacciare il lavoratore dal fondo, dopo che questi l'ha trasformato, senza avere percepito non solamente il giusto guadagno per il lavoro e per i capitali investiti, ma nemmeno il rimborso delle stesse spese sostenute.

Ciò appare evidente se si tiene conto che un vigneto ha bisogno di almeno 3 anni prima di entrare in produzione ed un agrumeto di almeno 7, 8 anni.

L'accoglimento del nostro emendamento servirà a stroncare una speculazione che già oggi per un certo aspetto è in atto e che, con l'approvazione dell'articolo 7 così come è, diventerebbe più grave e disumana. Intendo fare riferimento all'ignobile procedura sperimentata oggi da troppi concedenti « galantuomini » che sfruttano questa precaria situazione contrattuale, incoraggiando e favorendo con larga e « paterna » opera di convinzione i lavoratori ad eseguire le opere di trasformazione e di miglioramento, salvo poi, una volta operate le trasformazioni ed i miglioramenti, ad addebitare ai contadini le solite inadempienze tecniche, ponendo i lavoratori nell'alternativa di lasciare il fondo trasformato senza alcun indennizzo, oppure di sostenere un dispendioso giudizio civile.

È ovvio che nella stragrande maggioranza dei casi è la prima ipotesi ad essere scelta dal lavoratore. Ma, operando in questa realtà ed in questa situazione contrattuale, riesce facile ai concedenti lucrare sul maggiore prezzo che le terre acquistano con le trasformazioni ed i miglioramenti operati dai lavoratori, i quali, di fronte alle compravendite vere o simulate, del fondo trasformato, provocate dal concedente, sono costretti a lasciare la terra al nuovo acquirente e a non poter ad esso opporre alcun diritto di miglioramento apportato, poichè non hanno alcuna certezza contrattuale *erga omnes*. Insomma, riesce facile al concedente che ha avuto migliorato il suo fondo dal lavoro del colono, lucrare sul prezzo aggiuntivo, provvedendo a liberarsi dal colono appena dopo due o tre anni dall'avvenuto miglioramento e senza che il lavoratore abbia percepito alcun utile dal lavoro eseguito nella prospettiva della lunga durata del contratto.

Le ipotesi da me fatte non rientrano in una casistica puramente tecnica ed accademica, ma sono la rappresentazione reale di precisi orientamenti che chi ha fatto pratica forense nelle zone da me indicate può facilmente rilevare e assumere a concreta testimonianza.

D'altra parte, se non è compito del legislatore prevedere e descrivere nella legge i vari e innumeri casi possibili, è tuttavia suo compito tenere presente la realtà in tutte le varie componenti, per dare chiarezza alle finalità della legge e certezza al diritto che si vuole riconoscere.

A questo obiettivo risponde il nostro emendamento aggiuntivo il quale, se introdotto, nessun pregiudizio arrecherà al proprietario del fondo, poichè il diritto di prelazione dalla legge configurato presuppone la libera determinazione del proprietario alla vendita del fondo, e l'obbligo del colono mezzadro di pagare il prezzo offerto; mentre, in caso contrario, cioè qualora questo nostro emendamento fosse respinto, si confermerebbe ancora di più una vera e propria ingiustizia, poichè sarebbe ingiusto privare della possibilità di acquistare il fondo proprio quel lavoratore che nel fondo ha speso lavoro e capitali e ad esso aveva legato ogni speranza e ogni prospettiva di lavoro e di vita futura.

Per queste considerazioni, noi chiediamo che venga posto in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto al primo comma.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**C A R E L L I , relatore.** Bisognerebbe definire di quali opere di miglioramento debba trattarsi. Dire « ha eseguito comunque opere di miglioramento » è troppo generico: anche un fosso è un'opera di miglioramento, anche una scolina è un'opera di miglioramento. In questo modo si apre una finestra, una maglia che va all'infinito.

Voi capite benissimo che, nel quadro dell'attività agricola, l'opera di miglioramento va dalla buca per piantare un albero alla sistemazione e allo scasso di una larga superficie di terreno.

Evidentemente, data l'impossibilità di poter stabilire un orientamento tecnicamente valido, la Commissione non può accettare l'emendamento.

**F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Mi associo alle conclusioni del relatore, e aggiungo che apprezzo ogni iniziativa tesa al miglioramento del disegno di legge. Del resto, la legge sui patti agrari viene incontro a molte di queste esigenze ed è l'espressione della attenzione dello Stato per iniziative di questo tipo.

Riteniamo che il limite di quattro anni sia veramente un limite invalicabile, come fondamento morale ed equitativo, per l'esercizio del diritto di prelazione. Quindi non possiamo accogliere l'emendamento.

**C I P O L L A .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

\* **C I P O L L A .** Su questo argomento, signor Presidente, come ricorderà il collega Carelli, si è sviluppata in Commissione una notevole discussione, che portò a una modificazione del testo originario del Governo, cioè alla riduzione da sei a quattro anni. Debbo dire che l'elemento portante delle argomentazioni che indussero poi la maggioranza della Commissione ad accettare questa riduzione fu costituito proprio dalla denuncia di situazioni particolari, tipiche del Mezzogiorno.

Quando poco fa il collega Carelli, rispondendo al collega Santarelli per quanto riguardava il problema dei quattro anni, si riferiva alla rotazione grano-foraggiera o ad altro tipo di rotazione, aveva davanti agli occhi un tipo di agricoltura. Ora, l'Italia è una lunga penisola che va dalla Sicilia fino alle Alpi e in questa dimensione longitudinale si riscontra una estrema varietà di condizioni in agricoltura. Se andiamo a guardare le regioni meridionali, vediamo che il contratto fondamentale nelle zone economicamente valide è il contratto miglioratario. Oggi, nella zona della cerealicoltura, all'interno della mia regione, la colonia va quasi scomparendo per-

chè o i terreni sono abbandonati o l'agricoltura è meccanizzata. La parte fondamentale dell'economia è nelle zone trasformate attraverso il contratto di colonia migliorataria. I mezzadri del catanese, ad esempio, hanno trasformato le sciare laviche e se oggi esportiamo arance e limoni in tutta Europa ciò è dovuto a queste trasformazioni avvenute in gran parte sulla base del contratto miglioratario.

La maggior parte dei vigneti della zona di Partinico, di Alcamo, di Marsala, di Mazzara, di Pachino, di Vittoria — e lo stesso si potrebbe dire per la Puglia e la Calabria — sono vigneti realizzati con contratto miglioratario; e lo stesso discorso vale per gli oliveti e per le altre forme di colture specializzate.

Lei, senatore Carelli, è un dottore in agraria, ed io la invito a riflettere su quanto le sto per dire. Un mezzadro entra in un fondo e trova il nudo terreno: stabilisce un contratto con il concedente e cominciano insieme la trasformazione del fondo. Al quarto anno, se si tratta di un vigneto, questo mezzadro comincia appena a vedere un inizio di produzione, dopo essere stato tre anni senza ricavare alcun prodotto. Se si tratta di un agrumeto, al quarto anno il mezzadro non ha avuto ancora nessun ricavo, perchè lei mi insegna che l'agrumeto entra in produzione a sette anni.

Ora, di fronte al problema della prelazione e a quelli derivanti da altre leggi per la mezzadria migliorataria, può accadere che il concedente trovi conveniente cercare un acquirente che sostituisca questo mezzadro miglioratario prima ancora che questi abbia avuto la possibilità di fare un solo raccolto. A questo mezzadro miglioratario, in tal caso, rimarrà soltanto la possibilità di difendersi con il codice civile alla mano, cioè di fare una lunga vertenza giudiziaria per ricevere soltanto una piccola parte della differenza tra le spese e il valore del fondo migliorato.

Onorevoli colleghi, qui siamo nel Parlamento della Repubblica italiana e non possiamo considerare soltanto il caso di un certo tipo di agricoltura, ma dobbiamo considerare tutti i casi e tutte le situazioni possibili nel nostro Paese. Io le ho sempre dato atto

della sua sensibilità, onorevole relatore, e se lei dice che l'emendamento è formulato in modo generico posso anche essere d'accordo; ma non può venire a dirmi che al mezzadro miglioratario, cioè al mezzadro che è entrato sul nudo terreno e che ha impiantato un vigneto o un agrumeto, e che è quindi un benemerito dell'agricoltura, non si deve dare il diritto di prelazione che invece si dà a quel mezzadro che si è limitato per quattro anni a seminare grano oppure ad impiantare altra produzione erbacea, senza nessun impegno e senza sacrifici. In questo caso noi faremmo veramente un trattamento di enorme disparità e commetteremmo una grave ingiustizia.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Cipolla, le rammento che lei sta parlando in sede di dichiarazione di voto.

**D E L U C A L U C A .** Si tratta di una cosa molto importante che riguarda il Mezzogiorno! Lo lasci parlare.

**P R E S I D E N T E .** Non si agiti, senatore De Luca! Ho fatto un semplice richiamo al senatore Cipolla.

**C I P O L L A .** Seconda osservazione. Voi dite che questo disegno di legge è il completamento della legge che abbiamo approvato questa estate sui patti agrari. Orbene, nella legge sui patti agrari è previsto con chiarezza il caso di innovazione, cioè il diritto del mezzadro all'innovazione. Ora, se noi abbiamo riconosciuto a un mezzadro il diritto all'innovazione, non l'abbiamo vincolato a nessuna data; lo abbiamo riconosciuto fin dal primo giorno in cui entra in possesso del fondo. Fin dal primo giorno vi è il diritto alle innovazioni e alle trasformazioni, previo parere dell'Ispettorato agrario.

Io devo dire che se il mezzadro comincia a fare trasformazioni nel primo anno che è entrato nel fondo, e naturalmente fa queste trasformazioni con il parere dell'Ispettorato agrario e contro la volontà del concedente, è chiaro che il concedente, per atto di emulazione nei confronti del mezzadro, cercherà di sbarazzarsi del mezzadro stesso e di vendere ad altri. Allora quel contadino, che ve-

ramente ha avuto una iniziativa produttivistica, viene messo in una condizione di inferiorità rispetto, ad esempio, all'altro contadino che, nel fondo accanto, questa iniziativa produttivistica non ha avuto.

Ora, il signor Ministro si rivolge sempre a criteri produttivistici che devono informare la legge; ebbene, quando noi difendiamo questo tipo di coltivatori difendiamo forze decisive per il miglioramento produttivistico dell'agricoltura.

Io posso accettare la censura che faceva alla formulazione dell'emendamento il collega Carelli; però, se la censura del senatore Carelli ha valore per quanto riguarda la forma, non ne ha per il contenuto dell'emendamento. Allora precisiamo la formulazione dell'emendamento, e se la Commissione è d'accordo, possiamo farlo in pochi minuti, riferendoci alle norme della legge sui patti agrari e ai contratti miglioratori. Così avremo definito con precisione non una piccola opera di trasformazione, ma opere che, nel caso della legge sui patti agrari, sono approvate dall'Ispettorato agrario, e, nel caso del contratto miglioratorio, risultano da un contratto scritto.

Questa è una proposta che io ritengo la Commissione vorrà accogliere; altrimenti, dovremmo dubitare del senso di giustizia della maggioranza e del fatto che tutti i cittadini sono uguali, al Nord, al Centro, al Sud.

C A R U S O . È un problema morale!

P R E S I D E N T E . Senatore Cipolla, dopo che due tentativi di accordo non hanno sortito effetto, penso sia inutile convocare ancora una volta la Commissione.

C I P O L L A . Ma non si tratta di convocare!

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Traina, Caruso, Carubia, Cipolla ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Grimaldi è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

« Dopo il primo comma inserire il seguente:

" I discendenti in linea retta ed i coeredi del proprietario hanno la preferenza sugli aventi diritto alla prelazione " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Grimaldi ha facoltà di svolgerlo.

G R I M A L D I . L'emendamento, signor Presidente, è molto chiaro. Io ritengo che, in rapporto al concetto di unità della famiglia, in rapporto al concetto anche espresso nel codice civile, per il bene indivisibile rappresentato dall'unità aziendale agricola, il diritto di prelazione possa essere esercitato dagli eredi e dai discendenti in linea retta, così come è descritto nell'emendamento stesso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , relatore. Signor Presidente, i coeredi, gli eredi, sono al di fuori, però, della categoria dei coltivatori. Per quanto riguarda invece l'articolo 732 del codice civile, ricordo che alla fine dell'articolo 7 si legge appunto: « Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi di cui all'articolo 732 del codice civile ».

Quindi abbiamo inserito i coeredi e gli eredi che si trovano nel quadro del nucleo lavorativo; ma non possiamo assolutamente accedere alla proposta del senatore Grimaldi, perchè essa esula dalle finalità del presente disegno di legge. Perciò la Commissione è contraria.

F E R R A R I - A G G R A D I , Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Mi associo, signor Presidente, a quanto ha detto il relatore.



P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Grimaldi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Veronesi, Trimarchi e Battaglia è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario* :

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

" La prelazione di cui al comma precedente non è consentita:

a) nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia industriale o turistica;

b) nel caso di cui all'articolo 732 del Codice civile;

c) quando il proprietario del fondo abbia dato disdetta ai sensi della lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º aprile 1947, n. 273, ovvero quando sono in corso opere di miglioramento fondiario previste ai fini di tale norma;

d) per i terreni che facciano parte di un fondo sul quale sono state eseguite opere di trasformazione e di appoderamento ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

e) per i fondi rientranti in un comprensorio di bonifica, per i quali siano in corso di esecuzione piani di trasformazione fondiaria ed agraria, nonchè per quei fondi che, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla silvicoltura, facciano parte di un comprensorio di rimboschimento;

f) per i fondi che siano stati alienati a società o a consorzi che godono di particolari agevolazioni creditizie e tributarie in

vista di attività di trasformazione, di miglioramento, di appoderamento, di riordino e di ricomposizione fondiaria;

g) per i fondi che siano stati alienati a società cooperative che si prefiggano per fini mutualistici il perfezionamento e la sperimentazione di determinate colture;

h) per i fondi nei quali il valore delle incorporazioni eseguite dal proprietario del fondo superi il valore del nudo terreno;

i) in ogni caso in cui tra le parti sia pendente giudizio di cessazione o decadenza dalla proroga del contratto ovvero di risoluzione del contratto stesso per grave inadempimento del mezzadro, colono o affittuario ovvero non sia esaurita la fase della esecuzione della sentenza di condanna, sfratto o rilascio " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T R I M A R C H I . Con questo emendamento tendiamo ad esporre in maniera ordinata, e con un criterio che reputiamo corretto, i vari casi in cui la prelazione non può essere, a nostro avviso, consentita. Nel secondo comma sostitutivo da noi proposto abbiamo trasfuso per intero il secondo comma del testo della Commissione ed abbiamo utilizzato, anche se a fini un po' diversi, l'ultimo comma dell'articolo in esame.

Noi concordiamo col testo governativo, che trova esatto riscontro in quello della Commissione, là dove si precisa che la prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni, in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica. Qual è la ragione che ha consigliato il Governo ad escludere queste ipotesi dalla prelazione? Evidentemente si è ritenuto che le ipotesi di cui alla prima parte della norma integrino altrettanti casi di trasferimento a fini di tutela di un interesse

collettivo: mi riferisco in particolare alla vendita forzata, alle ipotesi in cui si prescinde totalmente o per la massima parte dalla volontà del disponente, nelle quali cioè non viene preso in considerazione l'interesse del disponente o l'interesse dell'acquirente, ma l'interesse pubblico collettivo che assiste gli istituti ai quali ho fatto riferimento, e in particolare il fallimento e le altre procedure concorsuali.

Per quanto riguarda l'ultima ipotesi della lettera a) del comma di cui sto illustrando il contenuto, ivi viene preso in considerazione il caso dei piani regolatori anche se non ancora approvati, che destinino i terreni ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica. In questo caso il Governo ha ritenuto preminente, sull'interesse dell'agricoltura, un interesse di diversa natura di carattere edilizio, industriale, turistico.

## Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue T R I M A R C H I). Or bene, noi abbiamo ritenuto di includere nella stessa, da noi proposta, di questo comma anche il caso di cui all'articolo 732 del codice civile. L'articolo 732 in questione, nel testo governativo approvato dalla Commissione è stato ricordato a diversi fini. Infatti, come si ricava dalla lettura dello stesso articolo vi è un concorso fra il diritto di prelazione ex articolo 732 ed il diritto di prelazione ex ultimo comma dell'articolo 7, nel senso che, di fronte a codesti interessi concorrenti, il Governo ha ritenuto di dover dare la precedenza ai coeredi che hanno diritto alla prelazione in forza dell'articolo 732, se e in quanto codesti coeredi abbiano la qualifica di coltivatori diretti.

Il Governo, in questa circostanza e per questa ipotesi, ha quindi considerato preminente sempre l'interesse dell'agricoltura nei confronti di un altro interesse, l'interesse familiare, che si presta ad essere specificato in vari modi sul piano sociale, economico e patrimoniale, e quindi ha messo da parte codesto interesse di carattere familiare, che forse non è il caso di sottovalutare o di porre in secondo piano. È questa la ragione per cui nel comma che noi proponiamo alla lettera b) si prevede che nel caso di cui all'articolo 732 del codice civile la prelazione non possa essere consentita.

Prima di illustrare le altre ipotesi contenute dalla lettera c) in poi, reputo oppor-

tuno richiamare l'attenzione del Senato sulla posizione del diritto di prelazione nel sistema degli istituti giuridici. Il diritto di prelazione, come i colleghi sanno, è previsto nel campo del diritto comune in due ipotesi particolari, e precisamente nell'articolo 966 del codice civile in tema di enfiteusi, e nell'articolo 732. Il diritto di prelazione praticamente rappresenta una notevole limitazione ad un diritto che è riconosciuto non soltanto dal nostro ordinamento giuridico e da tutti gli ordinamenti giuridici moderni e civili, ma anche dai vecchi ordinamenti, cioè il diritto di manifestare la propria volontà nella maniera più ampia ed impegnativa nei termini concreti della cosiddetta autonomia privata.

Ora, se questo diritto è riconosciuto al cittadino in maniera ampia, è chiaro che quando nel campo dell'attività contrattuale il diritto di poter disporre del bene a favore di un soggetto qualsiasi è contenuto, queste limitazioni costituiscono deroga a un principio generale, cioè costituiscono delle limitazioni ad un diritto che, in quanto tale, è riconosciuto nella sua maggiore ampiezza dall'ordinamento giuridico, e non soltanto dalle norme di diritto comune, ma anche dalle norme di carattere costituzionale.

Se nel sistema normativo è possibile rilevare che il diritto di prelazione costituisce una limitazione della facoltà di disposizione del bene da parte del proprietario, noi dob-

biamo vedere quali sono, almeno nelle ipotesi del diritto comune, gli interessi che il legislatore ha ritenuto preminenti nei confronti dell'interesse che sta a base dell'autonomia contrattuale riconosciuta al soggetto. Quali sono codesti interessi? Nel caso dell'articolo 966 è riconosciuta al concedente la possibilità di esercitare il diritto di prelazione nei confronti dell'enfiteuta che voglia disporre del proprio diritto; ed è più che spiegabile, perchè se l'enfiteuta dimostra di non avere più interesse a godere il fondo, a migliorarlo e quindi a trarre da esso tutte le possibili utilità, e vuole cedere il proprio diritto a un terzo, è giusto che il fondo ritorni al concedente.

Nell'altro caso è preso in considerazione l'interesse familiare. Io non credo che si possa di punto in bianco, e senza una adeguata dimostrazione, dire che l'interesse dell'agricoltura è preminente nei confronti dell'interesse che sta alla base dell'articolo 732, che è un interesse familiare. L'istituto della famiglia deve essere difeso in tutti i modi; è la Costituzione che ci impone di difenderlo. Ora, almeno nel campo che a noi più interessa, se uno degli aspetti, uno dei dati della partecipazione del nostro legislatore alla tutela di codesto interesse è dato dall'articolo 732, noi non vediamo la ragione per cui, nel caso del diritto di prelazione, si debba, nella nostra specifica materia, dare la preferenza al diritto di prelazione in favore del mezzadro, dell'affittuario, o comunque del coltivatore diretto, a danno di coloro che si trovano nella condizione di poter far valere la prelazione ai sensi dell'articolo 732.

E veniamo agli altri casi. Mi limito a leggerli, per poi trarre delle conclusioni che, a mio avviso, non fanno altro che confermare l'impostazione che ho ritenuto di dover dare al problema. In aggiunta ai due casi previsti alle lettere *a)* e *b)*, casi che già sono considerati nella legge, nell'emendamento sostitutivo del secondo comma noi proponiamo la presa in considerazione di altre ipotesi. E così, per esempio, alla lettera *c)* noi diciamo che la prelazione non è consentita quando il proprietario del fondo abbia dato disdetta ai sensi della lettera *b)* dell'ar-

ticolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º aprile 1947, n. 273, ovvero quando sono in corso opere di miglioramento fondiario previste ai fini di tale norma. Ora, io dico: se il fine che dobbiamo prendere in considerazione e riteniamo che sia meritevole di tutela, è il fine del potenziamento delle strutture agricole, il fine di creare delle comunità agricole effettive, capaci di operare attivamente, di offrire prodotti che possano trovare facile smercio, qual è la ragione per cui noi, in un caso di questo genere, dobbiamo dare la prelazione al colono, e non dobbiamo consentire al concedente di fare quelle opere per le quali ha già predisposto tutti i finanziamenti occorrenti, opere per le quali ha chiesto la prescritta autorizzazione, opere per la cui esecuzione ha già iniziato la procedura dinanzi all'autorità giudiziaria ai fini di ottenere la disdetta ai sensi della legge del 1947, articolo 1, lettera *d)*?

Passiamo alla lettera *d)* del nostro emendamento. Noi escludiamo che la prelazione possa essere consentita per i terreni che facciano parte di un fondo sul quale sono state eseguite opere di trasformazione e di appoderamento ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. Anche qui si vede che c'è un interesse dell'agricoltura che deve necessariamente essere considerato preminente. Non vi è dubbio che nella scelta degli strumenti per la tutela di determinati interessi — e faccio riferimento agli interessi che sono alla base del disegno di legge di cui noi ci occupiamo — non si possa non procedere ad una valutazione qualitativa e quantitativa degli interessi stessi. Cioè, di fronte alla considerazione di interessi privati e pubblici, di fronte alla considerazione della concorrenza degli interessi pubblici in una determinata materia, il legislatore non può esimersi dal fare codesta valutazione e dal dire se considera o meno prevalenti determinati interessi a danno di altri.

Nella lettera *e)* noi prendiamo in considerazione l'ipotesi che la prelazione non

debba essere consentita per i fondi rientranti in un comprensorio di bonifica, per i quali siano in corso di esecuzione piani di trasformazione fondiaria ed agraria, nonché per quei fondi che, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla silvicoltura, facciano parte di un comprensorio di rimboschimento. Ricorrono qui le stesse ragioni.

Nella lettera f) escludiamo la prelazione per i fondi che siano stati alienati a società o a consorzi che godono di particolari agevolazioni creditizie e tributarie in vista di attività di trasformazione, di miglioramento, di appoderamento, di riordino e di ricomposizione fondiaria.

Se si è ritenuto opportuno, nella legislazione di diritto comune o di diritto speciale, di prevedere speciali forme di facilitazioni nei confronti di coloro i quali, con grossi sacrifici personali, ritengono di dare inizio a codeste opere di trasformazione, perchè in detto caso non si deve procedere ad una valutazione di codesto interesse ed eventualmente non lo si deve considerare prevalente sull'interesse che sta a base del diritto di prelazione?

Negli ultimi tre punti di questo articolo noi prevediamo ancora l'esclusione dalla prelazione per i fondi che siano stati alienati a società cooperative che si prefiggano per fini mutualistici il perfezionamento e

la sperimentazione di determinate colture; per i fondi rispetto ai quali il valore delle incorporazioni eseguite — e parlando di incorporazioni noi ci riferiamo non soltanto alle colture, o altro, che insistono su un determinato fondo, ma a tutto quanto è per l'opera del proprietario incorporato nel fondo stesso — eseguite, dicevo, dal proprietario del fondo superi il valore del nudo terreno; e in ogni caso in cui tra le parti sia pendente giudizio di cessazione o decadenza dalla proroga del contratto ovvero di risoluzione del contratto stesso per grave inadempimento del mezzadro, colono o affittuario ovvero non sia esaurita la fase della esecuzione della sentenza di condanna, sfratto o rilascio.

Come i colleghi potranno facilmente intendere, noi ci siamo sforzati di ordinare tutte queste ipotesi che al novanta per cento (non dico al cento per cento) già trovano una disciplina nella legislazione di diritto comune o di diritto speciale, e ci siamo prefissi lo scopo di cercare di graduare gli interessi, non di accantonare, di escludere *a priori*, senza un adeguato approfondimento del tema, gli interessi che stanno a base delle ipotesi qui considerate. Noi abbiamo considerato queste ipotesi, abbiamo valutato gli interessi ed abbiamo ritenuto codesti interessi preminenti; il diritto di prelazione non viene in tal modo sottratto arbitrariamente alla tutela da parte del legislatore

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

C O N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O N T E . A me sembra che il Gruppo del partito liberale, proponendo questo emendamento, si sia riproposto puramente e semplicemente di annullare nei fatti quello che era stato riconosciuto in via di diritto dall'articolo 7 del disegno di legge che noi discutiamo; perchè se noi ammettiamo un

diritto e poi facciamo una casistica, che comprende quasi tutte le ipotesi possibili ed immaginabili di prelazione, per negarlo, allora è evidente che facciamo una legge in cui affermiamo in linea di principio ciò che nei fatti neghiamo. Da questo punto di vista mi sembra che l'emendamento presentato dai senatori Veronesi, Trimarchi e Battaglia avrebbe potuto essere molto più semplicemente un emendamento di carattere soppressivo: e come emendamento soppres-

sivo avrebbe potuto essere preso in considerazione da quella parte dei colleghi che fossero stati per avventura d'accordo col Gruppo liberale. Ma a me sembra che questa forma contraddittoria, che toglie persino serietà alla legge, dovrebbe essere preclusa.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame

**C A R E L L I , relatore.** La Commissione è contraria, ma faccio qualche precisazione. La lettera *a*) è identica alla norma legislativa. Sulla lettera *b*) mi sono già pronunciato e, per il resto, osservo che la proprietà privata, anche se organizzata secondo i normali indirizzi di una agricoltura moderna, non può naturalmente non essere considerata, ai fini dell'applicazione di questa legge, anche se migliorata sensibilmente, come ha prospettato l'onorevole Trimarchi. In ogni modo la Commissione non accetta l'emendamento.

**F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Mi associo al parere della Commissione. Senatore Trimarchi, ho apprezzato molto l'abilità da lei usata nel porgere gli argomenti, ma ritengo che i limiti posti dal secondo comma del disegno di legge governativo siano veramente necessari. Non possiamo andare oltre quei limiti. Quindi non approviamo il suo emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Veronesi, Trimarchi e Battaglia. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Sul secondo comma il senatore Caruso ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « permuta », « vendita forzata », « fallimento ». Il senatore Caruso ha facoltà di svolgerlo.

\* **C A R U S O .** Vorrei ricordare a me stesso che l'articolo 7 in discussione non attiene ai casi di normale compravendita,

ma si riferisce all'ipotesi in cui il proprietario venga nella determinazione di trasferire a titolo oneroso un fondo condotto in affitto da coltivatori diretti, mezzadri, coloni. Vorrei ricordare che, nel caso in specie, con l'approvazione del primo comma si è sancito il diritto di prelazione nell'acquisto in favore del coltivatore diretto del fondo. La opportunità dell'inserimento nella presente legge della norma che considera lo *ius praelationis* come sopra disposto è ovvia, direi tanto ovvia da non fare comprendere le limitazioni poste, almeno alcune delle limitazioni poste. Mi riferisco alle limitazioni previste nei casi di trasferimento a titolo oneroso, per la permuta, la vendita forzata e il fallimento.

Per comodità e brevità della trattazione, esaminerò le mie richieste di emendamento cumulativamente, così come sono state raggruppate dalla Presidenza, chiedendo però che la votazione venga fatta per ogni singola espressione.

Signor Presidente, ho detto di non comprendere perchè, mentre in via di principio si afferma, nel primo comma, il diritto di prelazione in favore del coltivatore nei casi di trasferimento a titolo oneroso, poi questo diritto debba scomparire in un caso tipico, direi nel caso più classico di trasferimento a titolo oneroso, nella permuta. Ricordo a me stesso che la permuta, così come la compravendita ha la caratteristica di contratto a titolo oneroso, nel quale ognuna delle parti attribuisce all'altra un vantaggio patrimoniale, allo scopo di procurarsi un beneficio corrispondente. Ricordo ancora che alla permuta si applicano le regole proprie della vendita e che nella permuta, come nella vendita, il rapporto non sussiste unicamente rispetto alla consegna della cosa, ma anche e soprattutto rispetto al trasferimento della proprietà. Ricordo ancora che il pagamento della somma fissata per il conguaglio dei valori nella permuta e del prezzo nella vendita costituiscono in parte, o per l'intero, il corrispettivo del trasferimento della proprietà.

Né è a dirsi, collega Carelli, che la permuta sia un contratto superato nel tempo. Al contrario, proprio nell'economia moderna alla permuta si ricorre più spesso che alla

vendita, particolarmente per cause di privati interessi; alla permuta, cioè, si ricorrerebbe se non venisse accolto l'emendamento da noi proposto. Se così è, non si spiega l'ipotesi di esclusione che si pretende introdurre; non si spiega, perchè la pratica di tutti i giorni ci ammaestra sulle elusioni che si potranno avere, con i ricorsi agli atti di alienazione che si diranno permutate e non vendite. Dato anche l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza, si riterrà che nei contratti aventi per oggetto il trasferimento reciproco della proprietà, con conguaglio in denaro, si abbia permuta e non vendita quando le parti abbiano ritenuto preminente la disponibilità della cosa, e che il conguaglio rappresenti oggettivamente soltanto un elemento puramente accidentale del negozio giuridico. Si dirà che l'approssimazione del prezzo, che l'approssimativa equivalenza delle cose permutate attiene all'indole del contratto di permuta e non è elemento sostanziale, essenziale di esso. Si affermerà che, se di regola oggetto della permuta è il trasferimento della proprietà di cose, si può avere trasferimento anche di cose con diritto. E qui sta appunto la gravità della disposizione, onorevoli colleghi. Si arriverà ad affermare che anche in casi simulati di *datio in solutum* noi avremo una autentica permuta e pertanto si passerà sotto silenzio la decisione che con questa legge si è presa in ordine al diritto di prelazione.

Interviene a questo proposito anche l'articolo 189, primo comma, del codice civile, in cui si prevede espressamente il supplemento del denaro quale corrispettivo nelle permutate; quindi avremo anche le permutate di beni immobili che cadranno sotto il vincolo di beni dotali. Insomma, si porrà nel nulla il principio della prelazione previsto nel comma precedente, principio diretto ad assicurare al mezzadro, al coltivatore diretto, al colono, la possibilità di ottenere l'acquisto della quota quando il proprietario abbia deciso di alienarla. È questo interesse che si intende invece tutelare con la legge; a questo debbono mirare le norme dello strumento che prepariamo.

Per quanto riguarda la vendita forzata, vorrei ricordare la particolare litigiosità degli avvocati meridionali, i quali troveranno subito l'espedito di intimare un precetto per mille lire non pagate di una cambiale simulata e protestata. Al precetto succederà il pignoramento dell'immobile e basta aver trascritto il pignoramento dell'immobile per il presunto mancato pagamento di una cambiale di mille lire, per impedire gli effetti della presente legge.

Così io non mi spiego perchè i mezzadri, i coloni, gli affittuari coltivatori diretti non debbano trovare ingresso nel diritto di prelazione degli immobili i quali sono soggetti alla espropriazione forzata in seguito ad una procedura fallimentare. Quale interesse si viene a ledere? Quello del fallito? Quello della massa dei creditori? Io rifiuto di credere che vi possa essere alcuno tra noi il quale ritenga che, nel caso in cui l'esercizio del diritto di prelazione venga concesso anche nella ipotesi di fallimento, ciò possa pregiudicare comunque e il fallito e la massa dei creditori.

Per queste ragioni io mi auguro e spero che il Senato voglia accogliere l'emendamento da me proposto al secondo comma dell'articolo 7.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**C A R E L L I , relatore.** Signor Presidente, la permuta, nel quadro produttivistico, è un elemento di riordinamento aziendale, e pertanto viene eseguita per motivi di ampliamento e per evitare inclusioni estranee nell'azienda.

Due proprietari possono benissimo mettersi d'accordo e permutare.

C'è però un caso limite, mi pare segnalato dal senatore Caruso, quello cioè che un'intera proprietà possa essere permutata con un'altra intera proprietà e che i due proprietari si scambino di posto, per simpatia di luogo. Questo sarebbe il caso limite, almeno così mi pare di aver capito.

Ora anche in questo senso, signor Presidente, la permuta dà oggetto e dà motivo ad

un riordinamento, sia pure di carattere morale, e non può essere turbata da interventi che possano rallentare il miglioramento della produzione, tenuto conto anche che in questo caso i due interessati, i coltivatori, potrebbero inserirsi in una maniera molto equivoca e provocare quindi una alterazione dei rapporti, dando luogo a innumerevoli elementi di carattere giudiziario.

Per questa permuta io non sono d'accordo su quanto dice ed afferma il senatore Caruso.

Per quanto concerne il fallimento, so che le piccole imprese, a norma dell'articolo 2221 del codice civile, se non ricordo male, sono escluse dalla dichiarazione di fallimento. Soltanto le grandi aziende sono evidentemente colpite dal provvedimento.

C A R U S O . Ma è un'altra procedura!

C A R E L L I , *relatore*. Evidentemente, nel quadro più largo e più vasto noi non possiamo immettere un elemento rallentatore come quello del riordinamento del fallimento; poichè occorrerà pagare tutti i debitori, dobbiamo dare la massima libertà al curatore del fallimento affinché possa realizzare i mezzi per far fronte alle notevolissime spese.

Per evitare turbamenti sociali, turbamenti economici e turbamenti tecnici, la Commissione non è del parere di accettare l'emendamento presentato dal senatore Caruso.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alle considerazioni del relatore e mi dichiaro contrario all'emendamento.

C A R U S O . Anche per quanto riguarda la rapidità della procedura fallimentare?

P R E S I D E N T E . Senatore Caruso, desidera che i vari punti del suo emendamento siano votati separatamente?

C A R U S O . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la prima parte dell'emendamento presentato dal senatore Caruso al secondo comma, tendente a sopprimere la parola « permuta ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento proposto dal senatore Caruso al secondo comma, tendente a sopprimere le parole « vendita forzata ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Metto ai voti la terza parte dell'emendamento proposto dal senatore Caruso al secondo comma, tendente a sopprimere la parola « fallimento ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Da parte del senatore Grimaldi è stato presentato un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad » con le altre: « abbiano caratteristiche o suscettività per ».

Il senatore Grimaldi ha facoltà di svolgerlo.

G R I M A L D I . Si tratta di un emendamento già proposto in sede di Commissione. Il fine che esso si propone è quello di fare in modo che vi sia la possibilità di esaminare qual è la posizione, nei confronti di questa legge, delle zone di sviluppo industriale. Questa mattina noi abbiamo esposto un caso, passato poi inosservato all'attenzione del Governo e del Senato. Illustravamo che vi sono zone dove il fenomeno industriale non è ancora perfettamente sviluppato e organizzato, ma ove è evidente la fase di sviluppo industriale. Si tratta di zone facilmente individuabili, che non sono più destinate a restare terre per colture agrarie e quindi assegnabili con prelazione o espropri a coltivatori diretti o meno, ma sono destinate ad essere utilizzate o per lo sviluppo edilizio o per attività industriali diverse.

Prego vivamente il Senato, nella sua saggezza, di voler esaminare la questione, senza formalizzarsi in posizioni politiche preconcepite. Qui non si tratta di sottrarre 100 o 200 ettari al territorio agricolo italiano, ai coltivatori diretti che possono divenirne proprietari: si tratta di evitare speculazioni.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento.

**C A R E L L I , relatore.** Non c'è terreno in Italia che non abbia, senatore Grimaldi, le caratteristiche o le suscettività di cui lei parla. Per tale ragione è difficile poter accettare il suo emendamento: ne sono spiacente.

**C A T T A N I , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Ogni limitazione al diritto di prelazione deve avere una base di certezza e non elastici criteri collegati a « suscettività », che possono evidentemente variare. Il Governo è pertanto contrario all'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Grimaldi, insiste nell'emendamento?

**G R I M A L D I .** Insisto, perchè sono convinto che è fondato.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Grimaldi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Traina e Caruso è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel secondo comma, le parole: « anche se non ancora approvati ».

Il senatore Traina ha facoltà di svolgerlo.

**T R A I N A .** Escludere la prelazione nel caso di terreni destinati a determinate utilizzazioni da parte di piani regolatori « non ancora approvati », significa introdurre nella legge una norma generica e confusionaria, priva di alcuna certezza. Che cos'è un piano regolatore non ancora approvato?

Niente. Sappiamo poi come l'iter di approvazione di un piano regolatore sia lungo. Sembra davvero difficile che un piano regolatore in corso di approvazione possa far cadere un diritto come quello della prelazione considerato in questa legge. Chiediamo pertanto che vengano soppresse le parole: « anche se non ancora approvati ».

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione e il Governo a esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**C A R E L L I , relatore.** Un piano regolatore in fase di elaborazione è un elemento che a noi sembra sufficiente. La Commissione è contraria.

**C A T T A N I , Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Il Governo è d'accordo con la Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Traina e Caruso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Angelilli, Salari, Pugliese, Tortora, Morino, Cingolani, Braccesi, Cittante e Bermani è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

**Z A N N I N I , Segretario:**

« Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

" Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota del fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione semprechè siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune " ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Angelilli ha facoltà di illustrare questo emendamento.



\* A N G E L I L L I . L'emendamento non ha bisogno di una particolare illustrazione, anche perchè è stato concordato con la Commissione, così come è stato concordato l'altro emendamento riguardante il riscatto della quota di un componente della famiglia coltivatrice che cessi di far parte della conduzione colonica in comune, emendamento da me presentato dopo il quinto comma. L'emendamento in esame riguarda il diritto di prelazione dei componenti della comunione familiare rispetto al trasferimento a titolo oneroso proposto, per quota del fondo, da un componente la famiglia. Io credo che il Governo vorrà accettare questo emendamento e che il Senato vorrà approvarlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo a esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , *relatore*. L'emendamento è valido ad evitare una soluzione nella continuità dell'impresa. La Commissione è favorevole.

C A T T A N I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Angelilli, Salari ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Comunico che il senatore Caruso ha ritirato l'emendamento da lui presentato tendente ad inserire nel terzo comma, dopo le parole: « indicandone il prezzo », le altre: « e le modalità di pagamento ».

Al terzo comma, da parte dei senatori Traina, Caruso, Petrone, Moretti, Compagnoni, Cipolla, Gomez D'Ayala, Santarelli, Ariella Farneti, Scarpino e Luca De Luca, è stato presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « entro il termine di trenta giorni » con le altre: « entro il termine di sessanta giorni ».

Il senatore Traina ha facoltà di svolgerlo.

T R A I N A . Il nostro emendamento risponde a delle esigenze di opportunità pratica. Non dobbiamo dimenticare che ci rivolgiamo a dei contadini la maggior parte dei quali sono analfabeti o semianalfabeti; di fronte all'improvvisa richiesta che fa il concedente per l'acquisto del fondo, il contadino può non avere il tempo di rendersi conto di qual è la portata della offerta. Si tratta inoltre di scelte che deve fare il contadino, scelte che impegnano per l'avvenire e che hanno bisogno del consenso di tutta la famiglia, la quale può non trovarsi riunita momentaneamente, vi possono essere figli che prestano il servizio militare, eccetera.

Dare un maggior respiro al contadino per poter rispondere all'offerta fatta dal concedente obbedisce dunque ad un'esigenza di natura pratica e non pregiudica affatto quello che può essere l'interesse del concedente a vendere il suo appezzamento. Ecco perchè insistiamo nell'emendamento da noi proposto per elevare da trenta a sessanta giorni il termine utile concesso al contadino per rispondere all'offerta del concedente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , *relatore*. Il testo del disegno di legge dice che il concedente deve fare la notifica entro trenta giorni. In trenta giorni il concedente ha certamente la possibilità di convincersi dell'opportunità o meno dell'azione che sta per intraprendere; vi saranno poi altri periodi, altri momenti che potranno in un certo senso mettere l'interessato in condizioni favorevoli. A mio avviso, la proposta del senatore Traina è proprio contro gli interessi di colui che vuole inserirsi nella proprietà coltivatrice. Convinta di ciò la Commissione non accetta l'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

C A T T A N I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi rimetto al parere della Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Traina, Caruso ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Tortora, Bermani, Giorgi, Stirati, Poët e Canziani e da parte dei senatori Pasquale Valsecchi, Coppo e Bellisario sono stati presentati due emendamenti identici. Se ne dia lettura.

**N E N N I G I U L I A N A , Segretaria:**

« Al terzo comma, dopo le parole: " non provveda a tale notificazione ", inserire le altre: " o l'indicazione del prezzo sia superiore a quella risultante dal contratto di compravendita " ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Pasquale Valsecchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**V A L S E C C H I P A S Q U A L E .** Onorevole Presidente, l'emendamento che noi proponiamo, che è identico appunto a quello dei senatori Tortora, Bermani ed altri, ha lo scopo di rendere completo, effettivo e maggiormente garantito il diritto del coltivatore alla prelazione, che è previsto dall'articolo 7 del disegno di legge, in caso di cessione del fondo, a norma del comma primo del medesimo articolo 7.

Può accadere, è accaduto e accade, perchè anche il mondo rurale è un mondo di uomini e non di angeli, che il proprietario, per scoraggiare il titolare del diritto di prelazione e per sfuggire all'obbligo di preferire il proprio coltivatore in caso di cessione del fondo, gli comunichi un prezzo di vendita superiore o condizioni di vendita diverse da quelle effettivamente pattuite con un terzo compratore. L'emendamento, che propone che la sanzione prevista per la mancata notificazione si applichi anche nel caso che la notificazione sia insincera, rende impossibile, o almeno difficile, tale tentativo, ed inoltre introduce un elemento di onestà fiscale che andrebbe possibilmente generalizzato anche fuori del mondo rurale.

Spero pertanto che il Senato, la Commissione e il Governo vogliano accogliere questo emendamento.

**T R I M A R C H I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**T R I M A R C H I .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, gradirei un momento di attenzione, possibilmente anche da parte dell'onorevole Ministro che è tanto cortese nei nostri confronti, perchè possano essere valutate le considerazioni che conto di svolgere in relazione all'emendamento proposto dai senatori Valsecchi, Coppo e Bellisario, che coincide, mi pare, esattamente con l'emendamento proposto dai senatori Tortora, Bermani ed altri.

Sia nel caso previsto dal disegno di legge sia nel caso previsto dall'emendamento, l'avente diritto alla prelazione può esercitare il « retratto » entro l'anno dalla data in cui è avvenuta la trascrizione del contratto di vendita. Ora io mi pongo qualche interrogativo, e desidererei avere dei chiarimenti da parte dei presentatori dell'emendamento. I presentatori fanno l'ipotesi che il proprietario indichi nella partecipazione, nella comunicazione, un prezzo diverso da quello risultante dal contratto di compravendita. Gradirei sapere che cosa i presentatori intendano dire quando parlano di contratto di compravendita, essendo chiaro che il contratto di compravendita, trattandosi di beni immobili, si può fare tanto per atto pubblico quanto per scrittura privata. È vero che qui si fa riferimento alla trascrizione, e che quindi l'atto pubblico, o la scrittura privata con firme autenticate o giudizialmente accertate, deve essere trascritto, ma non vi è dubbio che la contrattazione intervenuta tra le parti possa essere documentata in maniera pluralistica, cioè che l'unica volontà delle parti non risulti da un solo documento ma da una pluralità di documenti. Intendo riferirmi alla ipotesi alla quale implicitamente ha fatto riferimento il collega Valsecchi. Prescindiamo dal fatto della moralizzazione sul terreno fiscale, cioè che si persegua qui codesto fine

nobile, per il quale noi saremmo d'accordo, naturalmente. Qui invece il fine è diverso, e deve essere valutato per quello che è.

Qual è l'ipotesi che i presentatori dell'emendamento si prospettano? L'ipotesi che ci sia un accordo fraudolento fra il proprietario del fondo ed un terzo per violare la legittima aspettativa da parte del colono, affittuario o mezzadro. Ebbene, se ammettiamo che ci sia codesto accordo fraudolento, dobbiamo apprestare i mezzi per eliminare la frode, e perchè possa trionfare il buon diritto del coltivatore; ma se accordo fraudolento non ci fosse, allora noi dobbiamo vedere come possiamo temperare i contrapposti interessi di colui che acquista regolarmente dal proprietario e del colono che non abbia voluto esercitare il diritto di prelazione. La fattispecie alla quale io faccio riferimento è la seguente: non faccio la ipotesi che il proprietario non effettui la notificazione, ma che la effettui indicando un determinato prezzo. Per una ragione qualsiasi, poi, nel contratto pubblico di compravendita viene indicato un prezzo diverso. A mio modesto avviso — mi perdoni, onorevole Ministro — questo non è sufficiente perchè si possa attribuire al colono la facoltà di esercitare il « retratto ». Qui, infatti, vengono in conflitto due interessi: l'interesse di chi ha acquistato e l'interesse del colono, mezzadro o affittuario. Le parti, proprietario e terzo contraente, effettivamente danno vita a un accordo in forza del quale fanno apparire nel contratto pubblico un prezzo diverso da quello che in realtà hanno concordato; viene a determinarsi una ipotesi di simulazione relativa e precisamente l'ipotesi in cui si fa apparire un determinato prezzo mentre in effetti si vuole un prezzo diverso. Come i colleghi sanno benissimo, la simulazione relativa o parziale non si ha soltanto nel caso in cui le parti convengano un determinato contratto (ne fanno apparire uno e in effetti ne vogliono un altro), ma anche quando le parti facciano apparire un determinato contratto con un determinato prezzo e poi in effetti vogliano quel determinato contratto con un prezzo diverso. Ora, come si sa, in questa seconda ipotesi, non si è, a rigore, nel caso tipico della simulazio-

ne relativa, ma in quello della simulazione parziale o, più esattamente, nella ipotesi di documentazione plurima dell'unico negozio giuridico. Se è esatta quest'ultima tesi, il contratto si deve valutare non soltanto nel documento atto pubblico, ma nel complesso degli atti scritti intervenuti tra le parti. Perchè, se per avventura i contraenti nell'atto pubblico hanno fatto apparire un determinato prezzo e poi in scrittura privata, di data certa, hanno fatto risultare che il prezzo non è quello che risulta dall'atto pubblico ma è diverso, ed è precisamente quel prezzo che il proprietario ha indicato nell'atto di notifica al mezzadro coltivatore o affittuario, in questo caso non possiamo puramente e semplicemente condannare il diritto del terzo acquirente. Infatti, in questo caso, non si è altro che nella ipotesi di un concorso di diritti e precisamente di quel concorso di diritti che è disciplinato espressamente negli articoli 1414 e seguenti del Codice civile.

Si deve fare riferimento, a mio avviso, anche all'eventuale scrittura privata intervenuta tra le parti. E qual è il dato essenziale perchè la scrittura privata in questo caso possa essere invocata? Che essa abbia data certa. Ma tutti mi insegnano che la certezza della data può risultare in vario modo: può risultare attraverso la registrazione; può risultare qualora una delle parti sia venuta meno per morte o in qualsiasi altro modo che possa attestare la certezza della data stessa. E i colleghi sanno benissimo che si discute se l'eventuale timbro postale apposto sulla scrittura privata possa dare quella certezza di data che è necessaria ai fini della opponibilità della data stessa al terzo soggetto.

Non vi è dubbio che il colono, mezzadro o affittuario che voglia in questo caso esercitare il diritto di prelazione è un terzo che contrasta il diritto dell'acquirente da parte del proprietario del fondo. Quindi non immischiemoci, mi permetto di dire, in quelle che sono situazioni di diritto privato già disciplinate con vecchia tradizione nel codice civile; non innoviamo su una materia che si presterebbe a degli equivoci, a delle incertezze; soprattutto non facciamo innovazioni

in una materia che resiste, non dico da secoli, ma da decenni alla prova del fuoco e dimostra di essere all'altezza della migliore tutela degli interessi contrastanti delle parti. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

CARUSO. E l'ipotesi dell'articolo 732 del codice civile?

TRIMARCHI. Tale articolo qui non c'entra affatto!

CONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTE. Signor Presidente, io vorrei, senza entrare nelle sottigliezze giuridiche che purtroppo esulano dalla mia scarsa competenza in materia, osservare che è dovere dell'acquirente che compra un fondo, su cui sa che per legge c'è un diritto di prelazione di un colono o di un affittuario, di garantire se stesso circa la rinuncia del beneficiario a questo suo diritto. Perciò mi sembra che tutta l'argomentazione del senatore Trimarchi non possa reggere. A me sembra invece che un interessante accenno fatto dall'onorevole Valsecchi, nel corso dell'illustrazione nell'emendamento, non trovi poi riscontro nell'emendamento stesso. Infatti l'onorevole Valsecchi non solo ha parlato del prezzo, ma anche delle altre condizioni di vendita. Siccome poi ci ha detto che il suo emendamento è identico a quello dell'onorevole Tortora, osservo che nell'emendamento Tortora non c'è questo accenno alle altre condizioni; ed è evidente che non basta, a caratterizzare l'onerosità di un contratto, solo il prezzo, quando possono esserci dieci, quindici, venti altre condizioni che lo rendano oneroso e che, venendo a cadere, fanno sì che anche il valore economico della contropartita sia minore.

Ecco perchè avrei voluto dall'onorevole Valsecchi una spiegazione, cioè come lui lega quello che ha detto nel suo intervento con il contenuto dell'emendamento. Come fa a pensare che questo emendamento possa temperare anche le esigenze che vengono fuori, non solo dal prezzo, ma dalle altre condizioni?

PRESIDENTE. Le altre condizioni non sono specificate nell'emendamento, senatore Conte, e noi dobbiamo attenerci al testo.

CONTE. Tuttavia il senatore Valsecchi ne ha parlato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

CARELLI, *relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento anche per evitare possibili, direi probabili, speculazioni.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento. Vorrei dire al senatore Trimarchi che ho ascoltato con molta attenzione le considerazioni da lui fatte, che hanno, dal punto di vista giuridico, un loro fondamento. Ma lei non ha proposto un altro rimedio ad un fatto che non sarebbe assolutamente tollerabile, e che il senatore Tortora ha indicato come possibile. Lei dice che dall'approvazione dello emendamento potranno derivare alcuni inconvenienti: io ritengo che essi, ove si manifestassero, saranno comunque meno gravi di ciò che il senatore Tortora ha indicato, e a cui si intende porre rimedio con l'emendamento. Credo quindi che questo rappresenti un miglioramento della legge, e lo accogliamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato rispettivamente dal senatore Tortora e da altri senatori e dal senatore Pasquale Valsecchi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Sul quarto comma dell'articolo 7 i senatori Milillo, Tomassini, Schiavetti e Di Prisco hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « il versamento del prezzo d'acquisto dev'essere effettuato » con le altre: « il contratto di compravendita con contestuale versamento del prezzo deve essere stipulato ».

Il senatore Di Prisco ha facoltà di svolgerlo.

\* D I P R I S C O . Il testo da noi proposto intende dare pieno valore formale all'operazione che viene eseguita, senza alterare il contenuto della norma. Pertanto crediamo che la Commissione ed il Governo non abbiano difficoltà ad accettare l'emendamento.

C A R E L L I , *relatore*. Chiedo al senatore Di Prisco se non ritenga di poter ripiegare sull'emendamento aggiuntivo proposto, sempre al quarto comma, dal senatore Tortora e da altri senatori, che è più vasto.

D I P R I S C O . Prima di rispondere a questa domanda, signor Presidente, gradirei che il senatore Tortora illustrasse il suo emendamento. Nel frattempo il mio emendamento potrebbe essere accantonato.

P R E S I D E N T E . D'accordo.

Si dia lettura dell'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Tortora, Carelli, Canziani, Rovella, Poët e Giorgi.

Z A N N I N I , *Segretario*:

« Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: " Tale termine è sospeso sino al completamento della pratica relativa, nel caso che il coltivatore che intenda esercitare il diritto di prelazione abbia chiesto la concessione del mutuo. In tal caso il coltivatore stesso dovrà dimostrare di aver compiuto tutti gli adempimenti necessari " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Tortora ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T O R T O R A . In Commissione il senatore Pugliese ha presentato un emendamento che noi abbiamo ritenuto giusto, quello tendente a fissare un termine di tempo, da lui indicato in tre mesi, non potendosi lasciare in sospeso una pratica iniziata in quanto evidentemente questo vuoto si ripercuoterebbe nocivamente sulla vita produttiva

dell'azienda la cui sorte resterebbe in sospeso.

Noi abbiamo fatto questa riflessione: se questo termine di tempo non viene rispettato, evidentemente viene a decadere il diritto di prelazione; e di chi è la responsabilità del mancato rispetto di questo termine di tempo? È evidentemente di determinati organismi come l'ispettorato agrario e l'istituto bancario. Perchè allora deve essere punito colui il quale deve esercitare il diritto di prelazione, per un ritardo che è dovuto all'istituto bancario o all'ispettorato agrario?

A L E S S I . Oppure all'incompletezza della documentazione dei privati.

T O R T O R A . Noi pertanto abbiamo ritenuto opportuno presentare un emendamento per lasciare aperta la situazione fin tanto che la pratica non sia stata completata. L'espressione « completamento della pratica relativa » sta praticamente ad indicare la risposta definitiva in ordine alla decisione di assegnare o no il mutuo al richiedente. Infatti è proprio quello l'atto che conclude la pratica.

Nessuno di noi evidentemente può augurarsi che intervengano dei ritardi in una materia così delicata; però, se i ritardi avvengono, sono dovuti alla carenza di determinati organismi, i quali pertanto, ricadendo soltanto su di essi la responsabilità, sono indotti ad operare in modo estremamente sollecito. Questa è la ragione del nostro emendamento; altrimenti soltanto il richiedente del mutuo sarebbe responsabile di colpe che non possono essere a lui imputate.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Senatore Tortora, io sono favorevole allo spirito del suo emendamento, e lei stesso ha messo giustamente in evidenza il pericolo che l'avente diritto alla prelazione possa, per un ritardo

burocratico, non avere tempestivamente disponibili le somme necessarie per esercitare praticamente tale diritto.

Però c'è anche l'altra parte, cioè il proprietario, le cui esigenze dobbiamo considerare, ed a cui dobbiamo dare la certezza del diritto. Dobbiamo quindi porre un limite, perchè altrimenti, non prevedendo limiti di tempo, potremmo correre il rischio, per una insufficienza degli uffici, di bloccare tutto.

Allora vorreiregarvi di accettare un termine massimo di 12 mesi, che è un termine sufficiente per consentire al Ministero di intervenire, se è opportuno, e di svolgere le azioni necessarie per chiudere la pratica.

Proprio in ossequio alla certezza del diritto, non possiamo non porre un termine; se non altro come impegno per gli uffici, nel caso specifico degli ispettorati e del Ministero. Propongo perciò un termine di un anno e chiedo di aggiungere al suo emendamento, che in tal caso accetteremmo, l'inciso: « in ogni caso per un periodo di tempo non superiore ad un anno ».

CARUSO. La certezza del diritto si deve avere per il proprietario e si deve negare al mezzadro e al colono?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. La certezza del diritto vale per tutti.

SAMARITANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAMARITANI. Signor Presidente, l'emendamento presentato dai senatori Tortora, Carelli ed altri è simile ad uno nostro ed è valido ad affermare il diritto di prelazione...

TORTORA. Chiedo scusa se interrompo, signor Presidente, ma vorrei fare ora una considerazione.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Tortora, parli pure. Il senatore Samaritani prenderà la parola dopo di lei.

TORTORA. Vorrei far rilevare, signor Presidente e onorevole Ministro, che noi con questo emendamento intendevamo proprio forzare la mano alla nostra burocrazia.

Io ritengo che il termine di un anno sia esagerato. Come possono, infatti, rimanere in sospeso, sia il proprietario che il richiedente, per un periodo di un anno? Come si può rimanere per un anno nella situazione in cui non si sa chi sarà il proprietario del fondo?

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma io ho parlato di un anno come termine massimo!

TORTORA. Se noi fissiamo un periodo di un anno, evidentemente sul piano pratico si complicano le cose, cioè si complica la vita dell'azienda. Non sapendosi per un anno chi sarà il proprietario, è ovvio che ne soffrirà l'attività o l'impostazione produttiva dell'azienda stessa.

Noi invece configuriamo un'altra situazione. Io chiedo il mutuo e mi affido a quegli organismi burocratici. Noi non possiamo ritenere che questi siano organismi irresponsabili, per cui, a un certo punto, in un certo periodo di tempo, essi mi diranno se posso avere o no il mutuo. Perciò ritengo che questa decisione la possano adottare in un tempo assolutamente inferiore a 12 mesi.

Dobbiamo adottare una dizione, signor Ministro, che non consenta di punire un individuo che non ha alcuna responsabilità.

Poniamo il caso massimo, come ipotesi. Noi abbiamo un istituto bancario che funziona talmente male, o vuole funzionare talmente male, per cui addirittura dopo un anno non è riuscito ad esprimere nessuna decisione. Ebbene, di fronte a una situazione così assurda e così colpevole dell'istituto bancario, di fronte alla massima colpevolezza da parte di questo organismo, possiamo noi punire il richiedente del mutuo, che, poveretto, non ha nessuna responsabilità? In tal caso la responsabilità deve essere dell'istituto bancario e, naturalmente, del Governo, che deve fare pressione su questi istituti bancari, i quali del resto gestiscono un fondo loro affidato dal Governo stesso.

Porre il termine di un anno significa, a mio avviso, permettere all'istituto bancario di giocare per un anno, significa permettere che l'istituto non faccia il proprio dovere.

Pertanto, io ritengo opportuno non fissare termini. Se affidiamo soltanto la responsabilità all'istituto bancario o all'ispettorato dell'agricoltura, li mettiamo veramente in condizioni di fare il loro dovere e facciamo opera di pressione verso la burocrazia che sappiamo come molto spesso operi lentamente.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, vorrei proporre una sospensione per quanto concerne questo punto. Cioè, se il senatore Tortora e l'onorevole Presidente lo consentono, proporrei di accantonare per breve tempo questo argomento, sì che lo possiamo approfondire con maggiore calma.

PRESIDENTE. Sta bene. Anche l'emendamento dei senatori Tortora, Carelli ed altri resta accantonato.

Si dia lettura dell'emendamento presentato dai senatori Samaritani, Gomez D'Ayala, Caruso, Traina, Compagnoni, Granata, Cipolla, Santarelli, Carubia, Scarpino e Luca De Luca.

ZANNINI, *Segretario*:

«Dopo il quarto comma inserire il seguente:

" Il termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione è interrotto dalla richiesta di finanziamento presentata nel termine stesso, in applicazione delle leggi per lo sviluppo e la formazione della piccola proprietà contadina, sino alla decisione finale sulla domanda stessa " ».

PRESIDENTE. Il senatore Samaritani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SAMARITANI. Signor Presidente, l'emendamento da noi presentato, simile a quello dei senatori Tortora, Carelli ed altri, è fondamentale per affermare in concreto il diritto di prelazione che, nel testo originario della Commissione, di fatto viene svilito, compromesso, soppresso. Ciò è tanto vero, in quanto si condiziona il diritto di prelazione, pur esercitato, al reale versamento del prezzo di acquisto da farsi entro il termine di tre mesi.

Il problema che mi son posto è lo stesso dell'onorevole Tortora: chi è certo di avere l'assegnazione del mutuo in tre mesi, ammeso l'accordo per la vendita e sul prezzo? Interviene evidentemente il congegno burocratico, che non lascia speranze; ed il Ministro, nei suoi interventi precedenti, ha più volte sottolineato che gli organi burocratici saranno investiti da una valanga di domande, che dovrà essere esaminata e valutata, inoltre, anche dall'ulteriore intervento degli istituti di credito. Una doppia revisione, dunque, di questa valanga di domande che si prevede affluirà agli organi preposti alla concessione del mutuo.

Tale sistema può favorire, anche grazie a una sua carenza (e lo sottolineo senza malizia), la decadenza del diritto di prelazione e rendere inoperante la possibilità prevista dalla legge del passaggio della proprietà del fondo a chi lo lavora. Chi è certo di poter versare, in tre mesi, il prezzo pattuito? Soltanto chi dispone di mezzi. Ma chi dispone di mezzi, fra i mezzadri e i lavoratori della terra?

VERONESI. I mezzadri di Romagna hanno questo ed altro!

SAMARITANI. Non hanno milioni per comprare direttamente il fondo. (*Interruzione del senatore Veronesi*). Comunque, ammesso e non concesso, saranno pochissimi. (*Interruzione del senatore Veronesi*). E l'accumulazione che ci può essere stata a prezzo di duri sacrifici, verrebbe sottratta agli investimenti: ma non è scopo della legge quello di favorire la produttività?

D'altra parte il ministro Ferrari-Aggradi ha dichiarato che la legge vuol favorire chi non ha; siamo quindi di fronte ad una palese

contraddizione. Per evitare la decadenza, il lavoratore che ha esercitato il diritto di prelazione, dovendo radunare in tre mesi quanto è necessario per l'acquisto del fondo, farà ricorso fatalmente a prestiti a tasso usurario. Ecco allora la necessità di modificare questa norma del testo presentato dalla Commissione.

D'altra parte l'emendamento del senatore Tortora a me sembra un po' confuso, in quanto esso, pur essendo nello stesso spirito di quello da me presentato, può lasciare dei dubbi nella sua interpretazione.

Mi pare che si possa addivenire ad una fusione dei due emendamenti perchè lo spirito è il medesimo e tende a determinare un unico indirizzo, non accogliendo la proposta del Ministro di portare ad un anno anzichè a tre mesi il tempo massimo per il versamento del prezzo d'acquisto, perchè il diritto di prelazione può essere fatto decadere, per il mancato espletamento delle pratiche, anche in questo più lungo periodo.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi spiace che non vi sia l'onorevole Ministro, il quale era presente in Commissione quando si discusse questo aspetto.

Non posso nascondere la mia meraviglia per la presentazione di questo emendamento, che porta la firma del senatore Tortora e del senatore Carelli, perchè sull'argomento abbiamo discusso, se non vado errato, per circa tre ore in Commissione, traendo la convinzione, per un'infinità di ragioni tecniche che qui non è opportuno riportare per evitare una perdita di tempo, dell'assoluta necessità di un termine perentorio, che fu allora precisato in tre mesi; questo nell'interesse sia del proprietario venditore che dell'acquirente.

Infatti, il diritto di prelazione non lega chi lo esercita all'obbligo dell'acquisto; nello spazio di un anno, si possono avere tali mutamenti nel mercato dei terreni, per cui

il proprietario e l'acquirente si possono trovare in condizioni diverse e, in certo senso, antieconomiche in rapporto all'interesse dell'una o dell'altra parte.

Noi riteniamo che, per rispetto delle impostazioni di ordine generale che sono state prese in considerazione in Commissione, in forza delle quali noi stessi abbiamo ritirato nostri emendamenti, debba essere ritirato l'emendamento in esame, che non trova logica spiegazione ed inquadramento.

L'emendamento, anche se modificato con il correttivo proposto dal Ministro, potrebbe determinare il sorgere di aspetti incostituzionali che, a mio avviso, sarebbe opportuno non sussistessero.

D I P R I S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* D I P R I S C O . Udite le dichiarazioni che sono state fatte, ritiriamo il nostro emendamento e l'appoggio all'emendamento Tortora e aderiamo all'emendamento Samaritani che ci sembra sia più ampio.

P R E S I D E N T E . Accantoniamo allora anche l'emendamento dei senatori Samaritani, Gomez D'Ayala ed altri.

Da parte dei senatori Caruso, Traina, Petrone, Cipolla, Gomez D'Ayala, Compagnoni, Santarelli, Ariella Farneti, Luca De Luca e Scarpino è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

« Al quinto comma, sopprimere le parole: "la prelazione non può essere esercitata che da tutti congiuntamente" ».

G R A M E G N A . Domando di parlare per illustrare questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A M E G N A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che noi abbiamo presentato ci è stato suggerito dalla considerazione che, quando si tratta di un fondo posto in vendita che è condotto da pa-



recchi mezzadri o fittavoli, se la prelazione non potesse essere esercitata che da tutti congiuntamente, la norma dell'articolo potrebbe essere molto facilmente elusa.

Potrei portare molti esempi, ma mi limiterò ad illustrare due casi. Il primo è quello in cui da parte dei conduttori siano state rispettate le disposizioni per poter esercitare il diritto di prelazione, cioè sia stata fatta la dichiarazione di voler acquistare con prelazione il fondo posto in vendita nei termini di trenta giorni dalla comunicazione che il proprietario ha fatto, e sia stata a sua volta fatta la dichiarazione di quel conduttore — cui si fa indiretto riferimento nell'ultima parte del quinto comma — che abbia fatto presente di non rinunciare all'acquisto. In questo caso, se dopo l'espletamento di tutte le formalità previste dal provvedimento, all'atto della stipula del contratto uno o più conduttori dovessero dichiarare che essi non intendono più acquistare il fondo, che cosa avviene? Si verifica il caso previsto dalla norma che vogliamo sopprimere e quindi gli altri che sono stati diligenti non potrebbero usufruire dell'acquisto del terreno, mentre l'articolo 7 prevede che si consideri rinunciario solamente colui il quale, nei 15 giorni dalla comunicazione della rinuncia di altri, non ha fatto dichiarazione di voler acquistare, di modo che non si concretizza in tal caso quella rinuncia che la legge prevede e che dà diritto agli altri di far proprio ciò che non si vuole da alcuni acquistare.

Poi c'è un'altra ipotesi. Io le domando, signor Ministro, che cosa avverrà nel caso in cui i conduttori del fondo posto in vendita abbiano coperto la propria capacità lavorativa e quella dei propri familiari con la quota che essi comprano, se uno dei conduttori poi rinunci all'acquisto della proprietà. Essi non potranno acquistare il fondo perchè eccede la capacità lavorativa loro e delle loro famiglie, e quindi si viene a verificare il caso in cui non si può congiuntamente acquistare tutto l'immobile. Pertanto il proprietario rimane libero. E tenga conto che questa ipotesi che le prospetto è facile che si verifichi, specialmente quando nelle more si sia fatta al proprietario offerta migliore di quella che non sia stata l'offerta a termini di legge. Loro comprendono che è molto facile trovare

colui il quale dichiara, all'atto della stipula, che non intende stipulare, e quindi è chiaro che è facile creare l'ipotesi prevista dall'articolo 7. Ragon per cui noi insistiamo per l'approvazione del nostro emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**C A R E L L I , relatore.** La Commissione è contraria, signor Presidente, perchè il fatto che uno rinunci per ragioni particolari, provoca impedimento all'esercizio della prelazione.

**G R A M E G N A .** La questione non si pone in questi termini.

**C A R E L L I , relatore.** Si pone anche il caso limite, ed ha il suo valore. Noi verremmo a creare impedimenti a tutto vantaggio di colui che intende essere libero dalla prelazione. Si fa presto, domani, a raggiungere un povero lavoratore e a coartare la sua volontà: lei me lo insegna, senatore Gramegna. Per la inconsapevolezza di un lavoratore, dobbiamo frenare una possibilità? Lei, senatore Gramegna, chiede la soppressione di quella norma; ma deve tenere presente che vi è un altro periodo dello stesso comma quinto il quale stabilisce che, qualora qualcuno abbia rinunciato, la prelazione può essere esercitata congiuntamente dagli altri, e via di seguito. Quindi, per la chiarezza della dizione dell'articolo e per evitare equivoci nell'interpretazione, la Commissione non può accettare l'emendamento proposto dai senatori Caruso, Traina ed altri.

**F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Anche il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dai senatori Caruso, Traina ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, procederemo alla controprova.

Chi non approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

I senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel quinto comma, le parole: « non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie » con le altre: « sia atta ad assorbire la capacità lavorativa delle loro famiglie ».

Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgerlo.

**VERONESI.** Signor Presidente, ritengo opportuno richiamarmi a quanto ho già detto in precedenza, perchè questo emendamento ne è la conseguenza logica.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**CARELLI, relatore.** La Commissione è contraria.

**FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Anche il Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Veronesi, Trimarchi e Grassi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Comunico che l'emendamento del senatore Cuzari tendente a sostituire, nel quinto comma, le parole: « non ecceda il triplo » con le altre: « non ecceda il doppio » è stato ritirato dal senatore Cuzari ma è stato fatto proprio dal senatore Veronesi. Il senatore Veronesi ha facoltà di svolgerlo.

**VERONESI.** È talmente ovvio, signor Presidente, che rinuncio a svolgerlo.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**CARELLI, relatore.** La Commissione è contraria.

**FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Il Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo già del senatore Cuzari e fatto proprio dal senatore Veronesi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

I senatori Luca De Luca e Caruso hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel quinto comma, l'ultimo periodo con il seguente: « Si considera rinunziatario l'avente titolo che entro 30 giorni dalla notificazione di cui al terzo comma non abbia comunicato agli aventi diritto e al venditore di avvalersi della prelazione ».

Il senatore Luca De Luca ha facoltà di svolgere l'emendamento.

**DE LUCA LUCA.** Nel quinto comma dell'articolo 7 si stabilisce che, in caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di mezzadri, coloni o affittuari, il diritto di prelazione non può essere esercitato che da tutti congiuntamente e si aggiunge, nell'ultimo periodo dello stesso comma, che si ritiene rinunciatario l'avente diritto il quale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del proprietario, non comunichi al proprietario venditore e a tutti gli altri gli aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione.

Dunque, mi pare che con l'articolo 7 dovremmo spingere la massa dei mezzadri, degli affittuari e dei coloni ad avvalersi di questa prelazione e quindi ad ingrandire la terra che hanno acquistando altra terra, cioè a consolidare e a sviluppare la proprietà coltivatrice. Sappiamo d'altra parte che le situazioni differiscono, illustre collega Carelli, da regione a regione; cioè a dire, il termine di quindici giorni potrebbe essere valevole nella Valle Padana; ma nell'Italia meridionale dove, per esempio, abbiamo dei fondi di vasta estensione, dai settanta ai cento ettari, che naturalmente hanno decine e decine di piccoli contadini, di piccoli affittuari, come fa tutta questa gente, in quindici giorni, a comunicare a tutti quanti la propria inten-

zione di esercitare il diritto di prelazione? Mi sembra che portare il termine a trenta giorni costituisca una facilitazione dell'esercizio del diritto di prelazione. Detto questo, mi auguro che la Commissione e l'onorevole Ministro, questa volta, vogliano accettare l'emendamento.

C A R E L L I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I , *relatore*. Vorrei chiedere un chiarimento, prima di esprimere il mio pensiero sul merito dell'emendamento. Chiedo cioè all'onorevole De Luca come armonizzi la sua proposta con il terzo comma dell'articolo 7 il quale stabilisce che il proprietario deve notificare al coltivatore la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, e che poi il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni.

C A R U S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* C A R U S O . Darò io il chiarimento e lo do ritorcendo al relatore la domanda che egli ha mosso a noi proponenti l'emendamento, emendamento che io sostengo soprattutto per la logicità del provvedimento, per evitare una contraddizione nello stesso articolo 7, la contraddizione appunto alla quale arriveremmo nel caso in cui non si accogliesse il nostro emendamento.

Infatti, onorevole relatore, al terzo comma dell'articolo 7 è detto che il proprietario deve notificare al coltivatore la proposta di alienazione indicandone il prezzo e che il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni.

Ora, se noi abbiamo posto al terzo comma dell'articolo 7 il termine di trenta giorni a favore dell'affittuario, del colono o del mezzadro per esercitare il diritto di prelazione, vorrei appunto che fosse spiegato dalla maggioranza della Commissione come si potrà dichiarare decaduto da questo diritto l'affittuario, il mezzadro, il colono che non rispon-

de entro il termine di 15 giorni. Se si concede ad un soggetto il termine di 30 giorni per esercitare il diritto di prelazione, come si fa a ritenerlo decaduto da questo diritto al sedicesimo giorno? Logica vuole che almeno debbano trascorrere i 30 giorni, onde nel nostro emendamento noi abbiamo riportato il termine al trentesimo giorno, già stabilito al terzo comma. Ripeto, qui ci va di mezzo proprio la logica, una logica che, quanto meno a questo livello, dovrebbe sussistere in quest'Aula.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A R I - A G G R A D I , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei ricordare ancora una volta che tutti questi articoli sono stati attentamente esaminati in Commissione per ben 19 lunghe sedute. Quello che veramente mi preoccupa è che, volendo adesso riconsiderare tutto, la fretta che ne deriva ci faccia perdere di vista la portata logica dell'insieme del provvedimento.

Nel caso specifico, noi abbiamo una pluralità di coltivatori. L'avente diritto alla prelazione deve esercitare tale diritto entro i 30 giorni. Siccome noi non vogliamo rompere l'unità dell'azienda, perchè ciò significherebbe diminuirne il valore, abbiamo affermato il principio che tutti debbono esercitare congiuntamente questo diritto: ma nell'ipotesi che alcuni non vogliano esercitare il diritto, è ugualmente possibile a coloro che vogliano sostituirsi ai primi esercitare il diritto di prelazione in modo congiunto, e vedere accolta la propria domanda. È una ipotesi particolare a favore dei coltivatori. Ma se gli aventi diritto debbono esercitare questo loro diritto entro i 30 giorni, occorre che coloro che rinunciano lo comunichino ai propri colleghi, ai quali vogliono concedere questo diritto, in un periodo di tempo più breve. Pertanto per forza di cose i termini debbono essere diversi: se c'è un termine di 30 giorni per il venditore, bisogna che ci

sia un termine più breve per consentire la sostituzione di alcuni ad altri.

Comunque, signor Presidente, proprio in uno sforzo di buona volontà, per evitare qualsiasi dubbio, sono disposto ad accedere alla soppressione delle parole « e al venditore »; però i due termini di 15 e di 30 giorni debbono rimanere assolutamente fermi.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Caruso, ritira l'emendamento dopo la proposta dell'onorevole Ministro?

**C A R U S O .** In seguito alla modifica proposta dal Ministro ritiriamo il nostro emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo, tendente a sopprimere, nel quinto comma, le parole: « ed al venditore ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Da parte dei senatori Angelilli, Salari, Pugliese, Tortora, Morino, Cingolani, Indelli, Braccesi e Cittante è stato proposto un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

**Z A N N I N I , Segretario :**

« Dopo il quinto comma, inserire i seguenti:

" Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con le agevolazioni previste dalla presente legge, semprechè l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il proprietario della quota non consente alla vendita, mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.

L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal precedente comma, è demandato all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio " ».

**P R E S I D E N T E .** L'emendamento è stato già svolto. Invito pertanto la Commissione ad esprimere il suo avviso.

**C A R E L L I , relatore.** La Commissione è favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**F E R R A R I - A G G R A D I , Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Mi unisco al parere espresso dal relatore.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Angelilli, Salari ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

L'emendamento presentato dai senatori Scarpino e Caruso, tendente ad inserire dopo il quinto comma il seguente: « Il diritto di prelazione di cui al comma precedente deve essere esercitato nel termine di giorni 30 dalla data di rinuncia », è precluso.

I senatori Veronesi, Trimarchi e Battaglia hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 7.

Il senatore Trimarchi ha facoltà di svolgerlo.

**T R I M A R C H I .** Signor Presidente, poco fa mi sono intrattenuto su questa ipotesi e in quella sede ho detto che vi erano valide ragioni per escludere il diritto di prelazione di cui si parla all'articolo 7, qualora il caso potesse rientrare nell'ipotesi di cui all'articolo 732 del codice civile.

Noi chiediamo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 7 perchè a noi sembra che l'ipotesi prevista da tale comma e l'ipotesi prevista dall'articolo 732 del codice civile non siano ipotesi che possano concorrere. Infatti l'articolo 732 del codice considera

il caso in cui un coerede intenda vendere la propria quota, o parte di essa; l'ipotesi più importante è che intenda vendere la propria quota. Ora, nell'articolo 7 di cui parliamo non si prende in considerazione questa entità astratta, cioè questo modo per determinare, in coincidenza con l'esistenza di altri soggetti, il diritto spettante al singolo soggetto; noi nell'articolo 7 prendiamo in considerazione il caso che oggetto della compravendita sia il fondo, nella sua individualità, quindi come unità a sè stante.

Ora, se il caso previsto dall'articolo 7 è, come indubbiamente è, il caso in cui la compravendita abbia per oggetto un fondo, come possiamo noi confondere questa ipotesi con quella distinta, separata, autonoma, dell'articolo 732 del codice civile?

Mi pare ragionevole sopprimere l'ultimo comma e riservare alla disciplina del codice civile il caso in cui il coerede intenda vendere ad estranei la propria quota o parte di essa.

**TRABUCCHI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TRABUCCHI.** Vorrei sottoporre anche io all'onorevole Ministro, che è proponente di questo disegno di legge, le stesse considerazioni che ha fatto il senatore Trimarchi, ma vorrei sottoporle, per così dire, sotto forma di dubbio.

Nell'ultimo comma dell'articolo 7 si legge: « Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi di cui all'articolo 732 del codice civile ».

Ora, l'articolo 732 del codice non riguarda nè la vendita di un fondo nè la vendita di una quota di un fondo, ma riguarda soltanto la vendita di una quota ereditaria. E noi non siamo qui per dare o non dare la prelazione in sede di vendita di quote ereditarie; il diritto successorio è una cosa che è al di fuori della discussione di questo provvedimento.

Allora bisogna pensare, se si è fatto cenno all'articolo 732 del codice civile, che si sia voluto dire che se c'è un bene che proven- ga da una eredità e si venda, eventualmente

anche se si è già fatta la divisione, quando ci siano fra i coeredi uno o più coltivatori diretti, questi possano cercare di ricostituire la proprietà paterna, esercitando non il diritto di cui all'articolo 732 (che non c'entra), ma un autonomo diritto di prelazione, che noi in questo momento gli daremo, per acquistare il fondo. Se è questo il significato del comma, non possiamo accettare il riferimento all'articolo 732; bisognerà modificare il comma in questo senso: « Ai soggetti di cui al primo comma sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore », oppure: « coloro che siano stati chiamati alla eredità insieme con il venditore ». Una formula di questo genere, insomma, deve sostituire il rinvio all'articolo 732, che riguarda, ripeto, un caso del tutto estraneo a quello che si vuole considerare.

**FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Desidero ringraziare molto cordialmente il senatore Trabucchi che, andando al fondo del significato dei singoli articoli, ha messo il dito su un punto che meritava veramente di essere chiarito. Pertanto per chiarezza sarà opportuno sostituire il riferimento, per altro verso contorto, all'articolo 732, con l'espressione suggerita dal senatore Trabucchi che è veramente rispondente al fine della norma, cioè con le parole: « del venditore ».

**PRESIDENTE.** La Commissione è favorevole all'emendamento proposto dal Governo tendente a sostituire le parole: « di cui all'articolo 732 del codice civile », con le altre: « del venditore »?

**CARELLI, relatore.** La Commissione è favorevole.

**PRESIDENTE.** Senatore Trimarchi, mantiene il suo emendamento?

**TRIMARCHI.** Lo ritiro e aderisco all'emendamento del Governo.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

I senatori Battaglia e Trimarchi hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine all'articolo 7, il seguente comma:

« Nell'ipotesi di concessione in enfiteusi di fondi, di cui al primo comma, la notifica prevista dal terzo comma deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto ».

Il senatore Trimarchi ha facoltà di svolgerlo.

**T R I M A R C H I .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ripeterò brevemente, come ho già detto ieri, che nell'articolo 7 sono previste due ipotesi: una di trasferimento a titolo oneroso ed un'altra di concessione in enfiteusi del fondo. Ora, tutta la disciplina di cui al predetto articolo è in funzione della sola prima ipotesi, mentre la seconda è completamente ignorata. Io mi permetto di proporre la inclusione di questo emendamento che stabilisce il contenuto della notifica prevista dal terzo comma, appunto nell'ipotesi di concessione in enfiteusi.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**C A R E L L I , relatore.** La Commissione si rimette al Senato.

**F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Battaglia e Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

I senatori Cipolla, Caruso, Carubia, Morretti, Traina, Conte, Salati e Piovano hanno presentato un emendamento tendente ad

aggiungere, in fine all'articolo 7, il seguente comma: « Il termine di quattro anni previsto dal primo comma del presente articolo non si applica nei seguenti casi: 1) il colono, mezzadro o affittuario sia titolare di un contratto miglioratorio; 2) il colono, mezzadro o affittuario abbia iniziato l'esecuzione di innovazioni approvate dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

**C I P O L L A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

\* **C I P O L L A .** Visto che vi sono altri emendamenti all'articolo 7 che sono stati accantonati, propongo di accantonare anche questo e di discuterlo quando si discuteranno gli altri perchè si tratta di materia su cui è possibile trovare un punto di accordo.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso.

**C A R E L L I , relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, le eccezioni che sono state fatte prima non sono state rimosse. Rimangono i dubbi, specialmente per quanto riguarda il n. 2) dell'emendamento, poichè esiste un'incertezza assoluta; ma i dubbi permangono anche per quanto riguarda il n. 1).

Sono spiacente, ma la Commissione non può accettare l'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

**F E R R A R I - A G G R A D I ,** *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Neppure il Governo può accettare l'emendamento. Io veramente ho l'impressione che da qualche parte non ci si renda conto della situazione.

Ieri è stato detto che il diritto di prelazione è una grande vittoria democratica; altri l'hanno chiamata affermazione rivoluzionaria. Cosa significa inserire nell'ordinamento italiano il diritto di prelazione? Certamente è una cosa profondamente innovatrice. Ma si è detto da parte comunista che

ancora una volta noi tratteremmo male il Mezzogiorno, perchè quattro anni per un mezzadro sono un termine giusto mentre per i coloni del Mezzogiorno sono tanti. Ma, onorevoli senatori, i quattro anni noi li abbiamo accolti in Commissione proprio in riferimento alla situazione dei coloni del Mezzogiorno e non dobbiamo dimenticare che i mezzadri sono nei loro poderi da secoli. È questo che ci ha spinto ad accettare i quattro anni per i quali ci siamo riferiti proprio alla situazione del Mezzogiorno.

Più volte ho dichiarato che per motivi di equità e di logica noi non possiamo andare al di sotto di questo termine. Non possiamo limitare il diritto di proprietà, ma non possiamo non renderci conto della necessità di un limite.

Mi dispiace di dover insistere, ma il limite di quattro anni lo dobbiamo considerare veramente invalicabile. Questo è il pensiero del Governo; e siamo consapevoli di non avere usato una mano diversa nei riguardi del Mezzogiorno, anzi affermiamo che abbiamo ridotto gli anni proprio in riferimento alla situazione particolare del Mezzogiorno.

Per queste considerazioni non possiamo accettare nessuna modifica del termine di quattro anni. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** Senatore Cipolla, di fronte alla decisa contrarietà manifestata dalla Commissione e dal Governo, non ritengo di accantonare l'emendamento.

Metto pertanto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Cipolla, Caruso ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Comunico che i senatori Angelilli, Salari, Cittante, Caroli, Spasari, Limoni, Braccesi e Giuseppe Magliano hanno ritirato l'emendamento da essi proposto tendente ad aggiungere, dopo l'ultimo comma, i seguenti:

« Salvo il caso in cui venga esercitato il diritto di prelazione ai sensi del primo comma del presente articolo, l'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, è modificato come segue:

I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, affitto, nonché le conces-

sioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni, esistenti sui fondi acquistati a norma della presente legge, cessano di avere vigore al termine dell'annata successiva a quella nella quale è stata stipulata la vendita semprechè sia stata data disdetta almeno un anno prima di detto termine ».

Si dia pertanto lettura dell'articolo 7-bis proposto dai senatori Milillo, Tomassini, Schiavetti e Di Prisco.

**Z A N N I N I , Segretario :**

**Art. 7-bis.**

Anche fuori della ipotesi di prelazione prevista dall'articolo 6, l'affittuario, il mezzadro o il colono che abbia eseguito o intenda eseguire opere di trasformazione approvate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, può in qualsiasi momento rivolgere al proprietario richiesta di acquisto del fondo.

In tal caso il proprietario deve, entro 30 giorni, comunicargli per iscritto il prezzo di vendita.

Se l'interessato non riceve alcuna comunicazione o non accetta il prezzo indicato, può chiedere che esso sia determinato dallo stesso Ispettorato provinciale.

La determinazione dell'Ispettorato è vincolante soltanto per il proprietario.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Di Prisco ha facoltà di svolgere questo emendamento.

\* **D I P R I S C O .** La lettura del testo illustra chiaramente il significato della nostra proposta. Faccio presente, però, che occorre modificare le parole « dall'articolo 6 », sostituendole con le altre « dall'articolo 7 ». Noi riteniamo che questo articolo aggiuntivo debba venire incontro a quel contadino il quale abbia messo in opera o intenda mettere in opera i miglioramenti e le trasformazioni approvati dall'Ispettorato

dell'agricoltura. Credo che una norma di questa natura possa collocarsi in maniera precisa in un provvedimento come quello che si viene via via articolando. Ecco perchè insistiamo per l'approvazione dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**CARELLI, relatore.** La Commissione rileva che il contenuto dell'emendamento rientra nell'istituto dell'esproprio, che non è la finalità di questo provvedimento; pertanto la Commissione non ritiene opportuno accettare l'emendamento.

**FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Il Governo è contrario all'emendamento.

**GOMEZ D'AYALA.** L'esame e la votazione di questo emendamento dovrebbero essere rinviati al momento in cui si conoscerà l'esito della votazione sugli emendamenti accantonati.

**PRESIDENTE.** Questo emendamento non ha nulla a che vedere con tali emendamenti. Ad ogni modo dichiaro che l'esito della votazione non precluderà gli emendamenti accantonati.

Metto ai voti l'articolo 7-bis proposto dai senatori Milillo, Tomassini, Schiavetti e Di Prisco. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Compagnoni, Conte, Gomez D'Ayala e Cipolla è stato proposto un articolo 7-bis. Se ne dia lettura.

**NENNI GIULIANA, Segretaria:**

#### Art. 7-bis.

Nel caso in cui il mezzadro, colono o affittuario che abbia eseguito sostanziali miglioramenti o che voglia attuare i miglioramenti riconosciuti utili dall'Ispettorato pro-

vinciale dell'agricoltura chieda di acquistare il fondo, il proprietario è obbligato a venderlo al prezzo ritenuto congruo ai sensi della presente legge.

**PRESIDENTE.** Il senatore Compagnoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**COMPAGNONI.** Signor Presidente, poche parole per illustrare questo emendamento che ci pare sufficientemente chiaro. Noi vogliamo per mezzo di esso riconoscere il contributo che coloni, mezzadri e affittuari hanno dato per il progresso della nostra agricoltura attraverso lavori di miglioramento del fondo. È noto che nelle diverse varietà dei contratti agrari esistenti nel nostro Paese noi troviamo moltissimi casi in cui vi è un particolare assenteismo dei proprietari, ed è evidente che anche in tutti questi casi i contadini concessionari del fondo si sono sostituiti al concedente per effettuare quei miglioramenti che oggi sussistono nei fondi stessi.

Ci pare pertanto evidente che i contadini, attraverso questi miglioramenti apportati al fondo, hanno acquisito dei diritti particolari che non possono essere disconosciuti. Il problema è sul tappeto ormai da tempo se è vero che le categorie interessate lo hanno sollevato in più di una occasione, se è vero che già nel corso del 1955, al convegno nazionale per la riforma agraria che ebbe luogo a Firenze, questo problema del riconoscimento del diritto acquisito dal contadino attraverso le migliorie apportate al fondo fu al centro di tutto il dibattito.

Del resto il ministro Ferrari-Aggradi, concludendo il dibattito su questa legge, ieri, ha denunciato la persistenza nel nostro Paese di grandi proprietari quasi sempre assenteisti ed ha precisato, ancora, di non nutrire nessuna simpatia per tali proprietari assenteisti che esistono in Italia. Poichè, anche dopo l'approvazione di questa legge, onorevoli colleghi, la proprietà assenteista, di cui ha parlato il Ministro dell'agricoltura e verso la quale egli dice di non avere nessuna simpatia, resta con tutte le conseguenze che è facile prevedere, noi pensiamo che se que-



sta denuncia deve avere un significato sia necessario tradurla in termini concreti.

Ecco perchè noi proponiamo questo emendamento col quale intendiamo stabilire un trattamento preferenziale verso contadini che abbiano migliorato il fondo, nel caso che essi vogliano acquistare il fondo stesso. Attraverso questo riconoscimento noi potremo introdurre un principio importante che, sia pur attraverso un sistema graduale, darebbe un contenuto concreto alle possibilità che questa legge, in tal caso, potrebbe offrire per fare in modo che la terra passi veramente ai contadini che la lavorano. E siccome si tratta in concreto di numerosissimi casi, noi pensiamo che l'accoglimento del nostro emendamento potrebbe incidere profondamente e positivamente sul contenuto e sulla linea generale della legge di cui ci stiamo occupando.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**C A R E L L I ,** *relatore.* La Commissione è contraria.

**C A T T A N I ,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Io credo che l'onorevole Compagnoni non possa pensare che il Governo accetti un emendamento di questo genere in quanto io ritengo che effettivamente non ci sia caso in Italia in cui il mezzadro o il colono o l'affittuario non abbia apportato dei miglioramenti; non c'è dubbio, i mezzadri hanno sempre apportato dei miglioramenti. Mentre il fine di questa legge non è espropriativo, ma è un fine di disincentivo alla proprietà fondiaria e di avviamento alla proprietà contadina, è chiaro che l'accettazione dell'emendamento proposto cambierebbe completamente la finalità stessa della legge.

#### Votazione per appello nominale

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i senatori Zanardi, Guanti, Morvidi, Santarelli, Secci, Boccassi, Brambilla, Scarpino, Ariella

Farneti, Colombi, Kuntze, Roasio, Compagnoni, Caponi e Perna hanno chiesto che la votazione sull'articolo 7-bis proposto dai senatori Compagnoni, Conte, Gomez D'Ayala e Cipolla, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'approvazione dell'articolo 7-bis risponderanno sì; coloro che sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto il nome del senatore Gava).*

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Gava.

**Z A N N I N I ,** *Segretario, fa l'appello.*

*(Segue la votazione).*

*Rispondono sì i senatori:*

Aimoni, Audisio,

Barontini, Bartesaghi, Bera, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Bufalini,

Caponi, Carubia, Carucci, Caruso, Cassese, Cerreti, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte,

D'Angelosante, De Luca Luca, Di Paolantonio, Di Prisco,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari Giacomo, Fiore, Fortunati, Francavilla, Gaiani, Gigliotti, Gomez D'Ayala, Gramegna, Granata, Guanti,

Kuntze,

Levi,

Maris, Minella Molinari Angicla, Montagnani Marelli, Moretti, Morvidi,

Orlandi,

Palermo, Perna, Pesenti, Piovano, Pirastu, Polano,

Rendina, Roasio, Romano,

Salati, Samaritani, Santarelli, Scarpino, Schiavetti, Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Simonucci, Stefanelli,

Tomasucci, Traina, Trebbi,

Vacchetta, Valenzi, Vergani, Vidali,

Zanardi.

*Rispondono no i senatori:*

Agrimi, Ajroldi, Alberti, Alessi, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Cesare, Asaro, Attaguile,

Baldini, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario, Bergamasco, Bermanni, Bernardi, Bernardinetti, Bisori, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Braccesi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Carelli, Caroli, Cassano, Celasco, Ceschi, Cittante, Conti, Cornaggia Medici, Crespellani, Cuzari,

Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, Deriu, De Unterrichter, Di Grazia, Di Rocco,

Fenoaltea, Ferrari Francesco, Ferroni, Florenza, Focaccia, Forma,

Garlato, Gatto Eugenio, Gava, Genco, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Grava, Grimaldi,

Jannuzzi,

Lami Starnuti, Latanza, Lepore, Limoni, Lombardi, Lorenzi,

Macaggi, Magliano Giuseppe, Martinelli, Merloni, Messeri, Monaldi, Moneti, Monni, Montini, Morabito, Morandi, Morino, Moro, Nenni Giuliana,

Pace, Pecoraro, Perrino, Pezzini, Piasenti, Poët, Pugliese,

Restagno, Romagnoli Carettoni Tullia, Rubinacci, Russo,

Salari, Salerni, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Sellitti, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stirati,

Tedeschi, Tiberi, Tolloy, Torelli, Tortora, Trabucchi, Trimarchi,

Valmarana, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vecellio, Venturi, Veronesi,

Zaccari, Zampieri, Zannier, Zannini, Zenti e Zonca.

*Sono in congedo i senatori:*

Baracco, Berlanda, Bertone, Bussi, Caron, Chabod, Coppo, Militeri, Molinari, Pajetta Noè, Picardi, Rosati, Sibille e Tessitori.

#### Risultato di votazione

**P R E S I D E N T E .** Proclamo il risultato della votazione per appello nominale

sull'articolo 7-bis proposto dai senatori Compagnoni, Conte ed altri:

Senatori votanti . . . .	194
Maggioranza . . . . .	98
Favorevoli . . . . .	72
Contrari . . . . .	122

**Il Senato non approva.**

#### Ripresa della discussione

**P R E S I D E N T E .** Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

**Per gli incidenti verificatisi durante una manifestazione indetta dalla sezione romana della ADESSPI**

**G R A N A T A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**G R A N A T A .** Signor Presidente, abbiamo avuto notizia di un grave episodio accaduto poche ore fa al centro di Roma e provocato da un brutale quanto ingiustificato intervento poliziesco contro un gruppo di insegnanti, fra cui parecchie professoresse, e di studenti romani, che intendevano prendere parte ad una pacifica manifestazione indetta dalla sezione romana dell'Associazione difesa e sviluppo della scuola pubblica italiana, allo scopo di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica, del Parlamento e del Governo sui gravi problemi che travagliano la scuola italiana e per sollecitare adeguati provvedimenti legislativi nell'interesse, non di questa o quella categoria sociale e sindacale, ma dello sviluppo civile della nostra società democratica. E in particolare, poichè la manifestazione era indetta dall'Associazione romana, questi insegnanti e questi studenti intendevano esprimere la loro civile protesta per le condizioni in cui versa, e dal punto di vista delle attrezzature e dal punto di vista dell'organizzazione, la scuola nella capitale del nostro Paese.

Va qui ricordato, signor Presidente, che l'Associazione difesa e sviluppo della scuola pubblica italiana è un largo organismo unitario che va dai radicali ai comunisti. Non si tratta di un'associazione a delinquere e nemmeno di una cosca mafiosa, e neppure di una consorteria di teppisti uniti per fini criminosi o per scopi sovvertitori delle strutture dello Stato.

Ne fanno parte insegnanti di scuola media e superiore, docenti universitari, intellettuali, studenti, legati soltanto dal comune proposito di assicurare e di potenziare lo sviluppo della scuola pubblica italiana.

Ebbene, signor Presidente, onorevoli colleghi, contro queste persone che a gruppi si dirigevano da piazza dell'Esedra verso via del Corso, non già per prendere parte a una adunata sediziosa, ma per ottenere che i due rami del Parlamento consentissero a due loro delegati di esprimere le istanze che essi intendevano porre, contro questi gruppi di persone la polizia, che era stata già schierata in modo imponente, come se si fosse trattato di dover fronteggiare chissà quale minaccia rivoluzionaria, con metodi di scelbiana memoria che ritenevamo ormai superati, ha effettuato una carica improvvisa e violenta, seminando panico e sgomento tra i passanti.

RUBINACCI. Lei sa che dovevano essere autorizzati secondo la legge? (*Vivaci, reiterate interruzioni dall'estrema sinistra. Clamori.*)

GRANATA. È evidente che ancora persiste la mentalità scelbiana nella vostra parte!

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, facciano silenzio! Proseguia, senatore Granata, ed arrivi alla conclusione!

GRANATA. Al collega che mi ha interrotto con la stessa rozzezza e improntitudine con cui la polizia è intervenuta a danno di questi insegnanti, io debbo ricordare che l'onorevole ministro Gui, con una lettera indirizzata all'ADESSPI, aveva espresso un suo generico consenso a codesta pacifica manifestazione.

L'intervento della polizia, come dicevo, ha provocato vivo panico, specie tra le donne, alcune delle quali sono state travolte da quella repentina aggressione. Per di più, onorevoli colleghi, tutti coloro che hanno espresso il loro giusto sdegno, la loro legittima protesta per la maniera con cui la polizia era intervenuta, sono stati — e si tratta di parecchie decine di persone, soprattutto studenti — fermati e molti risultano ancora trattenuti dalla autorità di polizia.

Noi, signor Presidente, su questo episodio abbiamo presentato una nostra interrogazione. Ora, mentre chiediamo a lei di voler sollecitare l'onorevole Ministro dell'interno perchè venga il più presto possibile a rispondere a questa nostra interrogazione, non possiamo astenerci in questa sede dal rinnovare la nostra vibrata protesta per questa ennesima manifestazione di rozzezza, di brutalità, di mancanza di ogni senso democratico da parte delle forze di polizia (*applausi dall'estrema sinistra*) al cui inopportuno quanto ingiustificato intervento risale interamente la responsabilità dell'increscioso incidente che io ho qui lamentato. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Granata, il Ministro dell'agricoltura si farà interprete di quanto lei ha esposto presso il Ministro dell'interno il quale farà sapere al Senato quando intende rispondere all'interrogazione.

GRANATA. Magari anche domani. Possiamo fin d'ora impegnarci a contenere i nostri interventi nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Per domani l'ordine del giorno è già sovraccarico: si deve anche svolgere un'altra interpellanza. Comunque attendiamo di sapere dal Ministro dell'interno quando intende rispondere alla sua interrogazione.

#### Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I , Segretario:

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le serie ragioni che impediscono il finanziamento delle opere portuarie programmate e approvate da anni per il Porto di Marina di Carrara, finanziamento graduale già promesso dal ministro Sullo e successivamente riconfermato dal ministro Piccaccini;

atteso che detti lavori — specie il prolungamento della diga foranea — sono diventati di inderogabile necessità e urgenza sia in relazione al continuo aumento del traffico, sia per compiere un'opera iniziata da quasi mezzo secolo, sia per ridare fiducia nelle autorità governative alle migliaia di cittadini e operatori economici che invano attendono il mantenimento delle promesse elargite con troppa leggerezza (229).

BERNARDI

Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, della difesa e dei lavori pubblici, per sapere, se non credano necessario e quanto mai urgente, nei riguardi dell'aeroporto di Reggio Calabria, da un lato, sollecitare al massimo — mediante e previa la breve deviazione della statale jonica già preveduta, studiata, progettata e di modesto onere finanziario — la costruzione e il prolungamento relativo delle piste di volo, e altresì le analisi del terreno, in vero piuttosto superflue, essendo ben nota la eccezionale bontà del terreno stesso, in specie dopo un quarto di secolo di esperienze favorevolissime e assolutamente inconfutabili, e, dall'altro, provvedere al ripristino dell'impianto di illuminazione per i voli notturni, che funzionò benissimo, e non soltanto nelle ore crepuscolari, durante tutto il periodo bellico, e che non può davvero non essere riattivato nel più breve tempo, ora che con la costruzione delle attesissime ed indispensabili piste di volo si intensificherà di molto il già rilevante traffico dell'importante aeroporto dello Stretto, il quale è nel centro del Mediterraneo, ed è felicemente ubicato anche sotto l'aspetto orografico e dotato di favorevolissime e quasi uniche condizioni aerologiche; il che avevano pienamente, chiara-

mente e reiteratamente riconosciuto ed affermato d'altronde, per non dire di numerosi altri, aviatori di fama mondiale, quale il Generale di squadra aerea e Capo di Stato Maggiore dell'aeronautica atlantica Silvio Napoli, che, anche sotto questo riguardo particolarmente benemerito, fu fra gli artefici maggiori e gli animatori principali, quale il Comandante Antonio Locatelli decorato di tre medaglie d'oro al valor militare e Caduto per la Patria, quale il Comandante Mario De Bernardi, medaglia d'oro al valore aeronautico e pilota del primo aeroplano a reazione del mondo (230).

BARBARO

#### Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I , Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere la loro opinione in merito al crollo verificatosi la sera dell'8 novembre 1964 a Molfetta (Bari) con la conseguenza luttuosa della perdita di due vite umane.

Poichè il crollo è avvenuto nella parte vecchia della città, dove la grande maggioranza delle case è puntellata ed in uno stato di grave pericolo, tanto da suggerire lo sgombero immediato di numerose famiglie con un provvedimento preso d'urgenza dal Comune e dalla Magistratura nella sera stessa del crollo, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti si intendano attuare per prevenire specialmente nel Mezzogiorno disastri di tale natura che si vanno ripetendo ormai da anni e che a Molfetta, oltre che a Barletta, hanno avuto negli anni scorsi conseguenze luttuose di maggiore gravità.

Per conoscere, inoltre, se è vero che alcuni giorni prima un altro crollo, per fortuna senza vittime, era accaduto nella stessa zona e che neppure questo grave allarme aveva posto in preoccupazione le autorità competenti, tanto che neppure allora si è provveduto allo sgombero delle case ed alla assegnazione degli appartamenti vuoti dell'INA-Casa, rimasti vuoti purtroppo da circa due anni.

Infine gli interroganti chiedono di sapere se non sia giunto il momento di tenere fede agli impegni assunti in occasione del disastro di Barletta, e se non si ritenga che l'incuria finora dimostrata per la condizione di numerosissime famiglie che vivono sotto l'incubo dei crolli, non debba essere considerata una grave inadempienza verso i cittadini più poveri e bisognosi, la cui esistenza non può non essere a cuore del Governo e dello Stato (562).

GRAMEGNA, FRANCAVILLA, CONTE, STEFANELLI, KUNTZE, CARUCCI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere quali passi intenda compiere per organizzare, in accordo col Governo federale svizzero, dei treni speciali per facilitare il rientro degli emigrati italiani per le elezioni del 22 novembre 1964.

In mancanza di iniziative adeguate, il rientro di migliaia di nostri emigrati sarebbe precluso poichè il Governo svizzero sta già rifiutando le prenotazioni ai nostri connazionali, per il loro rientro in Italia in occasione delle elezioni (563).

BITOSSÌ, TOMASUCCI, MINELLA MOLINARI Angiola

Al Ministro dei lavori pubblici e al Presidente del Comitato dei Ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se non credano di disporre che venga affrontata con urgenza la costruzione della importante e relativamente poco onerosa strada panoramica di accesso, che dovrà collegare le grosse frazioni di Ortì, Cerasi, Arasi, ecc., al centro della città di Reggio Calabria attraverso la non meno importante frazione industriale di Archi, e che, progettata da anni, non ha ancora potuto essere realizzata; e ciò con danno, sia per il movimento turistico, sia per le diverse attività economiche (564).

BARBARO

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali misure abbia preso o intenda finalmente adottare per impedire che si ripetano nuovi scandalosi atti di violenza da parte dei gruppi neo-fascisti di Napoli che si sono nuovamente fatti vivi, armati di bastoni e di

pugni di ferro, con l'aggressione a piazza degli Artisti ai partecipanti alla conferenza dello scrittore e regista Pier Paolo Pasolini, nella carenza di qualsiasi intervento delle forze di Pubblica sicurezza; e per sapere quali sono i motivi che sembrano rendere inamovibile il Commissario di Pubblica sicurezza Forino, del quartiere Vomero, nonostante egli abbia già ripetutamente dato prova di colpevole negligenza dei suoi doveri e di pratica solidarietà verso le tristi prodezze dei soliti teppisti organizzati, sia durante gli incresciosi fatti dell'aprile 1964 in occasione degli incidenti a seguito degli sfregi alla lapide delle « 4 giornate », sia delle aggressioni alla sede del PCI e della sfacciata continua attività di propaganda e di provocazione neo-fascista svolte sistematicamente anche in taluni ambienti scolastici del Vomero (565).

LEVI, VALENZI, PALERMO

Al Ministro dell'interno, per conoscere i motivi e i criteri per cui, il 12 novembre 1964, a Roma, una pacifica manifestazione di insegnanti e di studenti, richiedente una sollecita soluzione dei problemi della scuola, è stata brutalmente e ripetutamente aggredita dalla polizia con numerosi fermati e contusi (566).

SCHIAVETTI, PASSONI, DI PRISCO

Al Ministro dell'interno, per sapere per quali motivi e in base a quali disposizioni l'Autorità di polizia ha impedito, con mezzi brutali e operando alcuni fermi, che si svolgesse a Roma una pacifica manifestazione indetta dall'Associazione romana per la difesa e lo sviluppo della scuola pubblica italiana, per richiamare l'attenzione della pubblica opinione, del Parlamento e del Governo sulle condizioni di grave crisi in cui versa la scuola italiana e sull'inammissibile rinvio dei provvedimenti di riforma (567).

PERNA, GRANATA, ROMANO, PIOVANO, SCARPINO, SALATI

Ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e della difesa, per sapere se sono a conoscenza:

a) del procedimento penale svoltosi dinanzi al Tribunale di Pisa contro De Simo-

ne Costantino e Pagani Eligio che, imputati di corruzione e di calunnia nei confronti degli addetti al Genio militare di Firenze Landini Paolo e Dolara Guido, sono stati assolti, perchè il fatto non sussiste, dal delitto di corruzione e per non avere commesso il fatto dal delitto di calunnia, con sentenza 17 marzo 1964 (n. 126/64), passata in giudicato;

b) che, dagli atti del processo, è emerso che appalti di lavori della cosiddetta bonifica campi minati, sono stati affidati dal Ministero della difesa a pseudo cooperative e società di comodo facenti capo a Senatore Aldo;

c) che, sarebbero state perpetrate, con la partecipazione di dipendenti del Ministero della difesa, truffe in varie località d'Italia per un importo di miliardi in danno dello Stato, truffe per le quali 17 persone sarebbero state denunciate alla Procura della Repubblica di Roma e altre cinque a quella di Latina.

L'interrogante chiede anche di sapere quali provvedimenti siano stati presi in ordine alle irregolarità e alle evasioni fiscali verificatesi e accertate e quali provvedimenti per fare cessare gli abusi sopra lamentati, sia allontanando dalla Amministrazione i dipendenti coinvolti nei fatti medesimi, sia denunciando all'Autorità giudiziaria coloro, di essi dipendenti, che i carabinieri non hanno potuto denunciare direttamente in quanto dipendenti dal Ministero della difesa (568).

MORVIDI

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per sapere quale indirizzo intenda seguire il Governo in ordine all'acquisto e all'impiego, da parte della compagnia di bandiera « Alitalia », di aviogetti commerciali supersonici, i cui possibili vantaggi d'impiego sono neutralizzati — come dimostrano attendibili studi recentissimi — dall'enorme costo (e dai problemi tecnici e finanziari relativi all'ammortamento); dai numerosi rischi derivanti dalle novità tecnologiche delle macchine e dalle incognite della barriera del calore e degli altissimi strati atmosferici;

dalle onerose responsabilità civili derivanti dai danni che il « bang » sonico arreca a terra; dalle ingenti spese per il nuovo sistema di radioassistenza e di controllo del volo (specie in uno spazio aereo ristretto come il nostro); dal disagio fisico e psicologico dei viaggiatori per il più lungo uso delle cinture, e per i più lunghi percorsi a terra che si renderanno necessari per raggiungere i nuovi aeroporti e che neutralizzeranno in gran parte il risparmio del tempo di volo (2396).

PIASENTI, CORNAGLIA MEDICI, VENTURI, CELASCO

Al Ministro dell'interno, per conoscere se è informato della situazione di grave pericolo cui è sottoposta la popolazione di Sant'Angelo in Formis (Caserta) a causa della cattiva conduzione di due cave di pietre sovrastanti la predetta borgata ed appartenenti rispettivamente ai signori Francesco Bonavolontà e Statuto Domenico.

Il pericolo, oltre che dal lancio a distanza di materiale roccioso causato dalle violentissime esplosioni poste in essere in spregio ad ogni norma sulla materia, è costituito dal formarsi di una vera e propria montagna di sabbione che minaccia di scivolare a valle a seguito di smottamento e di travolgere parte dell'abitato.

Al pericolo per le persone si aggiunge anche la grave minaccia alla stabilità della Basilica Benedettina, monumento d'arte di indiscutibile valore.

Tale stato di cose è stato più volte denunciato dalle autorità locali (vedi verbale di sopralluogo del 31 agosto 1964 effettuato dal prefetto di Caserta, dal comandante del gruppo Carabinieri di Caserta, dal Questore, con la presenza di funzionari del Distretto minerario di Napoli, del Genio civile e del sindaco di Capua) senza che alcun provvedimento valido a rassicurare la popolazione sia stato adottato.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per porre sia pur tardivo rimedio alla denunciata situazione (2397).

RENDINA

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quale iniziativa sia in atto o in

progetto presso il suo dicastero al fine di ripristinare in Verona il complesso duecentesco di Sant'Elena, e S. Giovanni in Fonte, secondo la recente richiesta di quella Sovrintendenza ai monumenti; richiesta che si avvalora nella prospettiva delle imminenti celebrazioni nazionali per il Centenario della nascita di Dante, che non possono lasciare nell'abbandono il complesso di cui trattasi, glorioso per la antica e mai smentita tradizione di aver accolto il Poeta nel 1320, per la trattazione della « Quaestio de aqua et terra »; fra i pochissimi edifici ancor esistenti, dunque, la cui storia si connette con la vita di Dante e con la sua attività poetica e scientifica (2398).

PIASENTI, LIMONI, TRABUCCHI

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali iniziative siano state prese dal suo dicastero per dar corso alla richiesta avanzata dal Commissario al Comune di Niscemi (Caltanissetta) — con l'adesione unanime di tutte le rappresentanze politiche e sindacali — allo scopo di ottenere la costruzione di un acquedotto capace di sopperire alle esigenze di quella popolazione ancora costretta a condizioni di vita assolutamente prive dei servizi indispensabili ad una comunità civile (2399).

GRANATA

Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'industria e del commercio, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere in relazione alla crisi che colpisce attualmente l'industria del feltro, la quale per il 1964 prevede una ulteriore riduzione della produzione del 50 per cento rispetto a quella del 1963 già ridotta a poco meno del 60 per cento circa, dell'effettivo potenziale produttivo globale.

Il problema — particolarmente avvertito nella zona che l'interrogante ha l'onore di rappresentare in quanto una parte cospicua dei complessi produttivi esistenti in Italia sono ubicati nel Valdarno Aretino — investe una situazione generale soprattutto nei riflessi dei rapporti economici con l'estero;

sia perchè oltre l'80 per cento della produzione ha sempre trovato sbocco nell'esportazione;

sia perchè l'aumento del costo della materia prima (particolarmente pelli di coniglio) è appesantito, in Italia, nella aliquota che viene importata, da imposizioni tributarie non conosciute in altri Paesi, pari in alcuni casi a circa il 7-8 per cento del valore.

Ciò premesso l'interrogante, rilevato come la concorrenza da parte dei Paesi produttori (Cecoslovacchia, Austria, Belgio, Francia, eccetera), rispetto ai tradizionali mercati di sbocco dell'industria italiana è favorita:

o da una minore incidenza del costo di lavoro su quello complessivo di produzione,

o soprattutto — come il caso tipico della Francia ove il feltro da esportare fruisce di sgravi che arrivano al 18 per cento del valore — da particolari facilitazioni ed esenzioni, chiede se, allo scopo di evitare che l'industria italiana del feltro abbandoni definitivamente le sue posizioni (mantenute per lunga tradizione, con alto prestigio e con positivi risultati economici), favorendo conseguentemente una ripresa dello sviluppo produttivo e quindi la stabilità dell'occupazione operaia in un settore difficilmente riconvertibile, non ritengano utile ed opportuno promuovere senza indugio quei provvedimenti che la gravità del caso richiede (2400).

BARTOLOMEI

Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per sapere per quali motivi e fini è stata disposta la sospensione dei provvedimenti deliberati dal Comune di Travacò Siccomario (Pavia) per l'istituzione di corsi monoclasse nelle scuole elementari di quel Comune, in sostituzione di quelli pluriclassi in precedenza esistenti.

Si desidera in particolare conoscere perchè le Autorità competenti abbiano ritenuto di fare al Comune l'ingiustificato affronto di non dare tempestiva notizia delle loro decisioni, talchè gli amministratori si sono visti ridotti ad apprendere dai giornali, e si è aperta in seno alla popolazione interessata una polemica sulla forma, sul merito, sulla legittimità e sulla opportunità delle disposizioni delle Autorità provinciali, che non ha certo giovato alla tranquillità della scuola e della famiglia (2401).

PIOVANO, VERGANI

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali siano i motivi per cui, da quando in sostituzione della gestione INA-Casa la costruzione di alloggi popolari è passata alla GESCAL, ogni iniziativa per nuove case popolari in provincia di Pavia si è arrestata.

Si ricorda che in detta Provincia nel periodo 1949-1963 furono costruiti circa 12.000 vani legali con una media di 800 vani all'anno: mentre nell'ultimo biennio la GESCAL si è limitata ad appaltare 202 alloggi relativi al secondo settennio della cessata gestione INA-Casa, senza spendere una lira delle somme a sua disposizione per gli esercizi 1963-64.

Si chiede cosa intende fare il Ministro per dare inizio alle nuove costruzioni, per cui esistono gli stanziamenti e che sono quanto mai necessari e data la carenza di abitazioni esistente nella provincia di Pavia (2402).

PIOVANO, VERGANI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, per conoscere:

a) se è vero che siano in corso di firma provvedimenti per l'ampliamento della competenza e delle attività di Enti di sviluppo, a territori diversi da quelli nei quali hanno operato sino ad ora;

b) quali siano i limiti del progettato ampliamento del primo ente « ingrandito », che risulterebbe essere quello calabrese;

c) se ritengano che questo, fra l'altro, sia compatibile con i rilievi fatti dalla Corte dei conti sulla mancanza dei regolamenti per la contabilità ed il personale degli enti in questione;

d) se non reputino opportuno, anche in seguito alla deliberazione adottata dalla Commissione di agricoltura del Senato in merito al disegno di legge n. 519, di sospendere gli « ampliamenti » di cui si parla fino a dopo la discussione del predetto disegno di legge (2403).

GRASSI, VERONESI

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se gli è noto che gli agenti di custodia addetti al carcere giudiziario di Enna non usufruiscono della intera licenza an-

nuale nè del riposo settimanale perchè non è completo l'organico del personale.

Nell'affermativa, chiede di conoscere quali provvedimenti intende adottare per eliminare, nel minor tempo possibile, gli inconvenienti lamentati (2404).

GRIMALDI

### Ordine del giorno

#### per le sedute di venerdì 13 novembre 1964

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 13 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

#### I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per il riordinamento delle strutture fondiari e per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (518).

#### II. Svolgimento della interpellanza:

TERRACINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se — fatta salva ogni ulteriore pronuncia della Magistratura — dopo la sentenza del Tribunale di Roma che nel processo Ippolito ha assunto, tra l'altro, come motivo di colpa e di condanna di quest'ultimo, l'esecuzione da parte sua di precise disposizioni impartitegli in sede ministeriale, avvertendo come alta si levi dalla coscienza morale dei cittadini la protesta contro l'assurdo flagrante della continuità nelle cariche e negli onori assicurata a chi quelle disposizioni, nell'esercizio dei propri compiti di istituto, ebbe responsabilmente ad impartire,

non ritenga che si sia fatta insostenibile la permanenza al Governo del titolare *pro tempore* del Ministero competente, la cui opera, non solo per implicito, è stata tanto severamente qualificata dalla richiamata sentenza (222).

La seduta è tolta (ore 22,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari